

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 9 dicembre 2017

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 15 maggio 2017, n. 5.

Disposizioni urgenti in materia di caccia. Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria). (17R00312). Pag. 1

LEGGE REGIONALE 15 maggio 2017, n. 6.

Disposizioni in materia di enti locali in adeguamento alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane). Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta). (17R00313). Pag. 1

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2017, n. 8/R.

Regolamento regionale recante: "Modifiche all'articolo 15 del regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R (Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale))". (17R00220). Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2017, n. 9/R.

Regolamento regionale recante: "Caratteristiche e modalità di gestione delle aziende alberghiere nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento. (Articolo 8 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3)". (17R00221). Pag. 7

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 maggio 2017, n. 18.

Regolamento concernente le procedure amministrative relative alle funzioni delegate in materia di previdenza integrativa regionale. (17R00224). Pag. 12


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 maggio 2017, n. 19.

Modifiche del regolamento sul rilevamento unificato di reddito e patrimonio. (17R00225). Pag. 16

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2017, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione). (17R00326). Pag. 18



LEGGE REGIONALE 9 maggio 2017, n. 12. Norme in materia di cultura, sport e solidarietà. (17R00323)	Pag. 18	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 maggio 2017, n. 0102/Pres. Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai professionisti per la promozione della formazione, sostenuta nei primi tre anni di attività professionale, finalizzata a rafforzare e aggiornare, in termini di eccellenza e qualità, le competenze e le abilità individuali ai sensi degli articoli 6-bis e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni). (17R00289)	Pag. 35
LEGGE REGIONALE 9 maggio 2017, n. 13. Disposizioni per la tutela delle persone affette da fibromialgia. (17R00330)	Pag. 27		
LEGGE REGIONALE 12 maggio 2017, n. 14. Manutenzione dei settori manifatturiero e terziario. (17R00328)	Pag. 29		



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 15 maggio 2017, n. 5.

Disposizioni urgenti in materia di caccia. Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 23 del 23 maggio 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione all'art. 15 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64

1. La lettera g) del comma 6 dell'art. 15 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria), è sostituita dalla seguente:

«g) svolgere altre funzioni e incarichi in materia faunistico-venatoria, eventualmente individuati con deliberazione della Giunta regionale, che ne stabilisce anche gli indirizzi per il relativo svolgimento.».

Art. 2.

Modificazione all'art. 17 della legge regionale n. 64/1994

1. Al comma 1-ter dell'art. 17 della legge regionale n. 64/1994, le parole: «sentiti il Comitato regionale per la gestione venatoria e la Consulta faunistica regionale» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere favorevole del Comitato regionale per la gestione venatoria e sentita la Consulta faunistica regionale».

Art. 3.

Modificazione all'art. 31 della legge regionale n. 64/1994

1. Dopo il primo periodo del comma 2-bis dell'art. 31 della legge regionale n. 64/1994, è inserito il seguente: «Il Comitato regionale per la gestione venatoria può motivatamente derogare ai predetti criteri di assegnazione e ripartizione, nel rispetto di quanto eventualmente stabilito dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 15, comma 6, lettera g).».

Art. 4.

Modificazione all'art. 40 della legge regionale n. 64/1994

1. Alla fine del comma 3 dell'art. 40 della legge regionale n. 64/1994, sono aggiunte le seguenti parole: «, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella G.U.U.E. del 28 giugno 2014, n. L190».

Art. 5.

Abrogazioni

1. Il comma 3 dell'art. 17 della legge regionale 21 luglio 2016, n. 10 (Modificazioni alle leggi regionali 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria), e 29 dicembre 2006, n. 34 (Disposizioni in materia di parchi faunistici)), è abrogato.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 15 maggio 2017

MARQUIS

(Omissis).

17R00312

LEGGE REGIONALE 15 maggio 2017, n. 6.

Disposizioni in materia di enti locali in adeguamento alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane). Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 23 del 23 maggio 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 2

1. Dopo il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), è inserito il seguente:

«4-bis. Le funzioni e i servizi di cui al comma 2 sono esercitati in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane).».



2. Al comma 6 dell'art. 2 della legge regionale n. 54/1998, le parole: «le Comunità montane» sono sostituite dalle seguenti: «le Unités des Communes valdôtaines di cui all'art. 8 della legge regionale n. 6/2014».

3. Dopo il comma 7 dell'art. 2 della legge regionale n. 54/1998, è aggiunto il seguente:

«7-bis. Ai fini degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea o dalla normativa statale e regionale vigente, l'intero territorio della regione è considerato montano.».

Art. 2.

Modificazione all'art. 5

1. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 54/1998, è aggiunto il seguente:

«2-bis. La Regione assicura il costante raccordo amministrativo con le comunità locali per il tramite della struttura regionale competente in materia di enti locali, la quale svolge, inoltre, un'attività di monitoraggio periodico per l'acquisizione di elementi informativi utili in merito all'applicazione della normativa regionale in materia di enti locali, anche sulla base delle indicazioni eventualmente fornite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione.».

Art. 3.

Modificazione all'art. 8

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 54/1998, le parole: «associati nelle Comunità montane, espressamente riservate alla Regione dalla legge regionale di cui all'art. 7, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «espressamente riservate alla Regione».

Art. 4.

Modificazione all'art. 19

1. Il comma 6 dell'art. 19 della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«6. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del comune e hanno diritto di ottenere, anche da parte degli enti dipendenti dal comune stesso, gli atti e le notizie utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.».

Art. 5.

Modificazione all'art. 19-ter

1. Il comma 2 dell'art. 19-ter della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, il Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvede in via sostitutiva con proprio atto o mediante la nomina di un commissario *ad acta*.».

Art. 6.

Modificazione all'art. 19-quater

1. Il comma 4 dell'art. 19-quater della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«4. Ove i Consigli omettano di provvedere agli adempimenti di cui al comma 3, il Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvede in via sostitutiva con proprio atto o mediante la nomina di un commissario *ad acta*.».

Art. 7.

Modificazioni all'art. 21

1. La lettera *h*) del comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 54/1998 è sostituita dalla seguente:

«*h*) bilancio, documento unico di programmazione e relativa nota di aggiornamento;».

2. Alla lettera *i*) del comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 54/1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «della gestione».

3. La lettera *r*) del comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 54/1998 è sostituita dalla seguente:

«*r*) approvazione di convenzioni;».

4. Dopo la lettera *r*) del comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 54/1998, come sostituita dal comma 3, è aggiunta la seguente:

«*r-bis*) partecipazione a società di capitali.».

Art. 8.

Modificazioni all'art. 21-bis

1. Alla rubrica dell'art. 21-bis della legge regionale n. 54/1998, le parole: «finanze e» sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'art. 21-bis della legge regionale n. 54/1998, le parole: «normativa regionale vigente in materia di finanze e contabilità» sono sostituite dalle seguenti: «normativa vigente in materia di contabilità».


Art. 9.

Modificazioni all'art. 22

1. L'alinea del comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«1. Nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, la Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, dal Vicesindaco e da un numero fisso di assessori, stabilito dallo statuto comunale, non superiore a due, scelti tra i consiglieri comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, la Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, dal Vicesindaco e da un numero fisso di assessori, scelti tra i consiglieri comunali, stabilito dallo statuto comunale in misura non superiore a:».

2. Al comma 1-ter dell'art. 22 della legge regionale n. 54/1998, dopo le parole: «un numero», è inserita la seguente: «fisso».



Art. 10.

Modificazioni all'art. 26

1. Il comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«2. Il Sindaco sovrintende alle funzioni statali e regionali conferite al comune ed esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo statuto comunale e dai regolamenti.»

2. Il secondo periodo del comma 6 dell'art. 26 della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente: «In mancanza, il Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvede in via sostitutiva con proprio atto o mediante la nomina di un commissario *ad acta*.»

3. Il comma 8-*bis* dell'art. 26 della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«8-*bis*. Il Sindaco può delegare al Vicesindaco e agli assessori funzioni proprie.»

Art. 11.

Modificazione all'art. 27

1. Il comma 1-*bis* dell'art. 27 della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti il Sindaco assume le proprie funzioni all'atto della sua elezione da parte del Consiglio comunale e presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione e lo Statuto speciale nella stessa seduta consiliare in cui viene eletto.»

Art. 12.

Modificazione all'art. 28

1. Il comma 2 dell'art. 28 della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«2. Ove il Sindaco non provveda, o nei casi in cui sia interessato un ambito sovracomunale, il Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvede in via sostitutiva con proprio atto o mediante la nomina di un commissario *ad acta*.»

Art. 13.

Modificazioni all'art. 30-bis

1. Al comma 1 dell'art. 30-*bis* della legge regionale n. 54/1998, le parole: «e il mandato decorre dalla data delle elezioni» sono soppresse.

2. Dopo il comma 3 dell'art. 30-*bis* della legge regionale n. 54/1998, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il mandato decorre dalla data delle elezioni.»

Art. 14.

Modificazioni all'art. 30-ter 1

1. Alla rubrica dell'art. 30-*ter* 1 della legge regionale n. 54/1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Sostituzione di singoli componenti della Giunta».

2. Al comma 2 dell'art. 30-*ter* 1 della legge regionale n. 54/1998, le parole: «La Giunta decade» sono sostituite dalle seguenti: «Il Sindaco e la Giunta decadono».

3. Al comma 3 dell'art. 30-*ter* 1 della legge regionale n. 54/1998, dopo le parole: «dalla elezione», sono aggiunte le seguenti: «del nuovo Sindaco e».

Art. 15.

Modificazione all'art. 30-quater 1

1. Alla rubrica dell'art. 30-*quater* 1 della legge regionale n. 54/1998, le parole: «, revoca e sostituzione» sono soppresse.

Art. 16.

Modificazione all'art. 33

1. Il comma 3 dell'art. 33 della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«3. Lo statuto è pubblicato all'albo pretorio on-line del comune per trenta giorni consecutivi ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data della sua pubblicazione. Lo statuto è, inoltre, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, con oneri a carico della Regione.»

Art. 17.

Inserimento dell'art. 35-bis

1. Dopo l'art. 35 della legge regionale n. 54/1998, è inserito il seguente:

«Art. 35-*bis* (Sanzioni amministrative). — 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze del Sindaco si applica l'art. 7-*bis* del decreto legislativo n. 267/2000.»

Art. 18.


Modificazione all'art. 36

1. Al comma 1 dell'art. 36 della legge regionale n. 54/1998, le parole: «partecipazione dei cittadini» sono sostituite dalle seguenti: «partecipazione popolare».

Art. 19.

Modificazione all'art. 40

1. Al comma 3 dell'art. 40 della legge regionale n. 54/1998, dopo le parole: «all'albo pretorio», sono inserite le seguenti: «on-line».



Art. 20.

Inserimento dell'art. 42-bis

1. Dopo l'art. 42 della legge regionale n. 54/1998, è inserito il seguente:

«Art. 42-bis (Rinvio). — 1. Alle Unités des Communes valdôtaines si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente capo.»

Art. 21.

Sostituzione dell'art. 48

1. L'art. 48 della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 48 (Personale con qualifica dirigenziale). — 1. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e nelle Unités des Communes valdôtaines possono essere istituiti posti di qualifica dirigenziale.»

Art. 22.

Sostituzione dell'art. 49

1. L'art. 49 della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 49 (Segretari degli enti locali). — 1. Ai segretari degli enti locali si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di cui alla legge regionale n. 46/1998, alla legge regionale 8 maggio 2015, n. 10 (Disposizioni urgenti per garantire il servizio di segreteria nell'ambito delle nuove forme associative tra enti locali di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle comunità montane)), e al regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari dei comuni e delle Comunità montane della Valle d'Aosta).»

Art. 23.

Modificazione all'art. 49-bis

1. Il comma 2 dell'art. 49-bis della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«2. Il segretario, i responsabili degli uffici e dei servizi e il responsabile del servizio finanziario esprimono altresì i pareri, i visti e le attestazioni previsti dalla normativa vigente in materia contabile, nonché dallo statuto e dai regolamenti dell'ente.»

Art. 24.

Sostituzione dell'art. 52-bis

1. L'art. 52-bis della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 52-bis (Pubblicazione degli atti). — 1. Le deliberazioni e le determinazioni degli enti locali sono pubblicate all'albo pretorio on-line dell'ente entro otto giorni dalla data della loro adozione. La durata della pubblicazione è di quindici giorni, salvo specifiche disposizioni di legge.»

2. Le deliberazioni e le determinazioni degli enti strumentali e degli organismi strumentali degli enti locali sono pubblicate all'albo pretorio on-line dell'ente locale in cui ha sede l'ente o l'organismo. La durata della pubblicazione è di quindici giorni, salvo specifiche disposizioni di legge.»

Art. 25.

Inserimento dell'art. 54-bis

1. Dopo l'art. 54 della legge regionale n. 54/1998, è inserito il seguente:

«Art. 54-bis (Rinvio). — 1. Alle Unités des Communes valdôtaines si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente titolo.»

Art. 26.

Sostituzione dell'art. 56

1. L'art. 56 della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 56 (Rapporti finanziari tra enti locali e loro forme associative). — 1. I comuni trasferiscono alle Unités des Communes valdôtaines le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali.

2. I comuni concorrono, altresì, al finanziamento delle altre forme associative di appartenenza, al fine di garantirne un adeguato funzionamento.

3. Gli enti locali concorrono, per quanto di rispettiva competenza, al finanziamento dei servizi erogati ai propri cittadini.»

Art. 27.

Modificazioni all'art. 65

1. Al comma 1 dell'art. 65 della legge regionale n. 54/1998, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «della normativa regionale in materia di enti locali».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 65 della legge regionale n. 54/1998, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Entro otto giorni dalla data della loro adozione, gli atti del Consiglio permanente degli enti locali sono pubblicati, per almeno quindici giorni, in un'apposita sezione del sito web istituzionale del medesimo Consiglio.»

Art. 28.

Modificazione all'art. 66

1. Al comma 6 dell'art. 66 della legge regionale n. 54/1998, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale sede riferisce al Consiglio regionale anche sullo stato di attuazione della normativa regionale in materia di enti locali.»



Art. 29.

Modificazione all'art. 70

1. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 70 della legge regionale n. 54/1998 è sostituita dalla seguente:

«*d*) quando non siano approvati nei termini il bilancio, il rendiconto della gestione e la salvaguardia degli equilibri di bilancio.».

Art. 30.

Inserimento dell'art. 70-quater

1. Dopo l'art. 70-ter della legge regionale n. 54/1998, è inserito il seguente:

«Art. 70-quater (*Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori*). — 1. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e leale collaborazione, qualora l'ente locale ometta o ritardi di compiere atti obbligatori per legge, il Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvede in via sostitutiva con proprio atto o mediante la nomina di un commissario *ad acta*.».

Art. 31.

Modificazione all'art. 104

1. Dopo il comma 1 dell'art. 104 della legge regionale n. 54/1998, è inserito il seguente:

«1-bis. Oltre a quanto previsto dal comma 1, le convenzioni disciplinano i rapporti tra i soggetti individuati dalla legge regionale n. 6/2014 per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali.».

Art. 32.

Sostituzione dell'art. 110

1. L'art. 110 della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 110 (*Attività del Conseil*). — 1. Il Conseil formula proposte e indirizzi nell'ambito della pianificazione territoriale dell'area di interesse dello stesso e del coordinamento dei servizi di interesse comune. Il Conseil può, altresì, svolgere ulteriori compiti su richiesta dei suoi membri.».

Art. 33.

Modificazioni all'art. 114

1. Il comma 3 dell'art. 114 della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«3. L'azienda speciale conforma la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo di perseguire l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie.».

2. La lettera *b*) del comma 4 dell'art. 114 della legge regionale n. 54/1998 è sostituita dalla seguente:

«*b*) approva i documenti contabili previsti dalla normativa vigente.».

Art. 34.

Modificazione all'art. 115

1. Il comma 3 dell'art. 115 della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«3. L'istituzione conforma la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo di perseguire l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie.».

Art. 35.

Disposizioni finali

1. Le parole: «Comunità montana» o «Comunità montane», ovunque ricorrano nella legge regionale n. 54/1998, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Unité des Communes valdôtaines» o «Unités des Communes valdôtaines», comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto.

2. Le parole: «segretario comunale» o «segretari comunali», ovunque ricorrano nella legge regionale n. 54/1998, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «segretario dell'ente locale» o «segretari degli enti locali», comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto.

3. Nei casi di cui agli articoli 17, comma 2, 19, comma 9, 24, comma 2, 48, come sostituito dall'art. 20 della presente legge, e 113-bis, comma 3, della legge regionale n. 54/1998, il riferimento al numero degli abitanti è da intendersi effettuato alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente. Negli altri casi, ovunque ricorra nella legge regionale n. 54/1998, tale riferimento è da intendersi effettuato alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello delle elezioni.

4. Gli enti locali devono adeguare i propri statuti, regolamenti e atti organizzativi interni alle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, lettera *r-bis*), 23, comma 4, 26, comma 2, e 52-bis della legge regionale n. 54/1998, come modificati dagli articoli 7, comma 4, 10, comma 1, 24 e 38, comma 1, lettera *c*), della presente legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima.

Art. 36.

*Modificazione alla legge regionale
23 luglio 2010, n. 22*

1. Al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), le parole: «dagli articoli 23, comma 4, e» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo».



Art. 37.

*Interventi urgenti in materia di finanza locale.
Contributo straordinario al Comune di Roisan*

1. Per l'anno 2017, nelle more della revisione dei meccanismi di finanziamento degli enti locali di cui alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), la Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario al Comune di Roisan per l'importo massimo di euro 140.000, al fine di prevenirne il dissesto finanziario.

2. L'entità effettiva del contributo straordinario è determinata sulla base della verifica tecnica dei documenti contabili, cui provvedono, d'intesa tra di loro, il Consiglio permanente degli enti locali e il Comune di Roisan, con il supporto tecnico della struttura regionale competente in materia di finanza locale, ai quali competono, inoltre, il monitoraggio del rispetto, da parte del predetto Comune, degli equilibri di bilancio. Dell'entità del contributo effettivamente erogato, si tiene conto nella determinazione dei trasferimenti spettanti al Comune di Roisan per gli anni successivi al 2019.

3. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2017/2019 nella Missione 18 (Relazione con le altre autonomie territoriali e locali) Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) e al suo finanziamento si provvede, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale n. 48/1995, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio, Missione e Programma per euro 140.000 nel 2017 a valere sullo stanziamento di cui all'art. 16 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 (Legge finanziaria per gli anni 2006/2008), come autorizzato nell'allegato 2 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019).

4. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 38.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 54/1998:

- a) i commi 3, 5 e 7 dell'art. 2;
- b) la lettera d) del comma 3 dell'art. 21;
- c) il comma 4 dell'art. 23;
- d) l'art. 51;
- e) il capo I del titolo I della parte IV;
- f) l'art. 106.

2. Sono, inoltre, abrogati:

- a) il comma 2 dell'art. 42 della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1;
- b) il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15;
- c) gli articoli 40, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 8;
- d) l'art. 2 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 2;

e) i commi 6 e 7 dell'art. 4 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 18;

f) il comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 15 maggio 2017

MARQUIS

(Omissis).

17R00313

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2017, n. 8/R.

Regolamento regionale recante: "Modifiche all'articolo 15 del regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R (Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale))".

(Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 20 del 18 maggio 2017)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 e s.m.i.;

Visto il regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 16-5044 del 15 maggio 2017.

E m a n a:

il seguente regolamento:

(Omissis);

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 15 del r.r. 12/R/2011

1. L'art. 15 del regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R (regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'art. 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)), è sostituito dal seguente:



«Art. 15 (*Decadenza per morosità colpevole*). —
1. L'ente gestore, dopo tre mesi di morosità nel pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie, provvede a darne tempestiva informazione al comune che ha disposto l'assegnazione e all'assegnatario medesimo.

2. Il Comune dispone gli opportuni accertamenti, finalizzati a verificare, anche con l'ausilio dei servizi sociali competenti per territorio, la situazione di oggettiva impossibilità del nucleo assegnatario a corrispondere quanto dovuto, dandone riscontro all'ente gestore nel termine da quest'ultimo indicato, comunque non superiore a sessanta giorni.

3. Qualora il comune confermi la possibilità dell'assegnatario a corrispondere quanto dovuto o non fornisca alcun riscontro nei termini di cui al comma 2, l'ente gestore concorda con l'assegnatario l'estinzione della morosità, anche attraverso la sottoscrizione di apposito piano di rientro sostenibile, anche pluriennale. Qualora l'assegnatario non sani la morosità o non rispetti il puntuale pagamento delle rate previste nel piano di rientro sottoscritto, l'ente gestore procede all'avvio del procedimento di decadenza dall'assegnazione, chiedendone il pronunciamento al comune, con contestuale comunicazione all'assegnatario.

4. Se il comune non provvede al pronunciamento della decadenza entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, l'eventuale morosità successivamente maturata dall'assegnatario e ogni altro costo sopportato dall'ente gestore sono posti a carico del comune medesimo.

5. Il provvedimento di decadenza deve contenere un termine per il rilascio dell'alloggio non superiore a tre mesi, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e compete al comune che lo ha adottato darne esecuzione, avvalendosi del comune nel quale è situato l'alloggio.

6. Se il comune non provvede a dare esecuzione al provvedimento di decadenza, con il rilascio dell'alloggio, nel termine previsto, l'eventuale morosità successivamente maturata dall'assegnatario e ogni altro costo sopportato dall'ente gestore sono posti a carico del comune medesimo.»

Art. 2.

Urgenza

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 15 maggio 2017

CHIAMPARINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2017, n. 9/R.

Regolamento regionale recante: "Caratteristiche e modalità di gestione delle aziende alberghiere nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento. (Articolo 8 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3)".

(Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 20 del 18 maggio 2017)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 11 marzo 2015, n. 3;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 20-5048 del 15 maggio 2017.

E m a n a:

il seguente regolamento:

(*Omissis*).

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 8 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione), disciplina le caratteristiche funzionali e gestionali nonché i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari, il livello di classificazione e i segni distintivi o loghi delle aziende alberghiere.


2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alla tipologia alberghiera denominata «condhotel».

Art. 2.

Definizioni, caratteristiche e capacità ricettiva

1. Le aziende alberghiere di cui all'art. 5 della legge regionale n. 3/2015 sono strutture organizzate per fornire al pubblico, con gestione imprenditoriale in capo ad un unico soggetto giuridico, pernottamento in almeno sette camere, anche comunicanti, o sette appartamenti, altri servizi accessori e complementari ed eventuali servizi di bar e ristorante. Sono escluse dal conteggio le dipendenze di cui all'art. 3, con o senza servizio autonomo di cucina.

2. La gestione si considera unitaria anche se la fornitura dei servizi alberghieri è affidata ad altri soggetti, secondo le modalità contrattuali in uso nel settore privatistico, in possesso di regolare titolo abilitativo per l'attività svolta, fermo restando in capo al gestore principale la responsabilità e la qualità dei servizi offerti dalla struttura alberghiera.



3. Le aziende alberghiere si distinguono in:

a) «alberghi» se offrono alloggio prevalentemente in camere;

b) «residenze turistico-alberghiere» (RTA) se offrono alloggio prevalentemente in appartamenti dotati di servizio autonomo di cucina.

4. In caso di parità tra numero di camere e appartamenti in una stessa struttura, la denominazione come albergo o come RTA è determinata in base agli standards qualitativi di classificazione prevalenti per l'una o l'altra tipologia, così come previsti nelle specifiche sezioni dell'allegato B) del presente regolamento.

5. Il numero minimo delle camere o degli appartamenti previsto al comma 1 è ridotto a cinque per le aziende denominate «alberghi diffusi» localizzate nei comuni classificati montani, collinari e collinari depressi, ai sensi dei provvedimenti del settore regionale competente in materia. È fatto, comunque salvo il rispetto del limite percentuale del numero degli appartamenti, rispetto al numero delle camere, stabilito all'art. 7, comma 4, della legge regionale n. 3/2015.

6. I locali delle strutture alberghiere destinati al pernottamento, rispondono alle seguenti definizioni:

a) camera: locale composto da un vano allestito con uno o più posti letto e dotato di un bagno privato o comune;

b) suite: locale composto da uno o più vani, con due o più posti letto, nonché da una parte allestita a soggiorno e/o salotto e da almeno un bagno privato e può assumere ulteriori denominazioni commerciali che definiscono il tipo di servizio offerto e le caratteristiche del locale;

c) appartamento: locale dotato di servizio autonomo di cucina e almeno un bagno privato, composto da almeno una camera ed un vano destinato a soggiorno, oppure da almeno una camera destinata in parte anche ad uso soggiorno.

Art. 3.

Dipendenze

1. Fatte salve le ipotesi di villaggio albergo e di albergo diffuso previste dall'art. 6, comma 1, lettere b) ed f) della legge regionale n. 3/2015, costituiscono dipendenze della casa madre:

a) le parti della casa madre con ingresso autonomo;

b) gli stabili a destinazione turistico-ricettiva, diversi dalla casa madre e ubicati in uno stesso comune, a non più di duecento metri dalla sede principale, ovvero ad una distanza superiore, qualora ubicati all'interno di un'area recintata su cui insiste la struttura principale. La distanza massima tra gli stabili è calcolata misurando il percorso pedonale che collega i rispettivi ingressi principali; è consentita una tolleranza sulla distanza degli stabili in misura non superiore al 10%.

2. Per casa madre si intende lo stabile dove sono allocati i servizi di ricevimento, portineria e gli altri servizi centralizzati di cui si avvalgono gli ospiti, ivi compreso il servizio di prima colazione.

3. Il numero delle camere o degli appartamenti delle dipendenze può anche essere inferiore al numero minimo di sette unità previsto per la casa madre.

4. Nei casi di cui al comma 1, è garantito il mantenimento dell'unitarietà della gestione, di utilizzo agevole dei servizi e della sorveglianza dei locali.

5. La possibilità che la sistemazione alberghiera sia effettuata in luoghi diversi dalla casa madre, è efficacemente pubblicizzata.

Art. 4.

Periodi di apertura

1. L'attività alberghiera può essere esercitata:

a) con apertura annuale, per un periodo di attività non inferiore a duecentosettanta giorni, anche non consecutivi, nell'arco dell'anno solare;

b) con apertura stagionale, per un periodo di attività non inferiore a novanta giorni, anche non consecutivi, nell'arco dell'anno solare.

2. Il periodo di sospensione dell'attività, comprensivo della proroga di cui all'art. 10, comma 6, della legge regionale n. 3/2015, può essere usufruito nell'arco temporale di un quinquennio, ciclicamente rinnovabile.

Art. 5.

Destinazione degli immobili, idoneità e accessibilità dei locali

1. Gli immobili dove è esercitata l'attività alberghiera presentano destinazione turistico-ricettiva, nel rispetto degli strumenti di pianificazione urbanistica territoriale.

2. Gli immobili convertiti in albergo diffuso, se non ricadono in aree in cui è ammessa dagli strumenti di pianificazione urbanistica la destinazione turistico-ricettiva, possono mantenere la destinazione d'uso residenziale, fatta eccezione per lo stabile principale destinato ad accogliere i servizi di uso Comune di cui all'art. 6, comma 3 e fatta salva la disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo.

3. I locali destinati all'esercizio alberghiero, sono conformi alle norme:

a) tecnico-edilizie ed igienico-sanitarie di cui all'allegato A del presente regolamento;

b) in materia di sicurezza, idoneità dei locali e prevenzione incendi;

c) in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, fatte salve eventuali deroghe stabilite dai regolamenti edilizi comunali o per casi di comprovate impossibilità tecnico-strutturali.

4. In relazione al comma 3, lettera a), le deroghe previste dagli articoli 1, 2 e 4 dell'allegato A) per le strutture ubicate nei territori di comuni classificati montani, sono applicabili, esclusivamente per gli alberghi diffusi, anche nei comuni classificati collinari e collinari depressi.



5. In relazione al comma 3, lettera c), per le persone diversamente abili sono comunque assicurati:

a) almeno un servizio igienico accessibile, di pertinenza delle aree e degli spazi di uso comune o in prossimità degli stessi, con wc distinto per sesso;

b) apposite rampe, o soluzioni equipollenti, per l'accesso agli spazi comuni;

c) un bagno ed una camera appositamente attrezzati ogni venti camere o appartamenti, nel rispetto del decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).

6. I fabbricati che ospitano gli alberghi diffusi, i villaggi albergo e le dipendenze alberghiere rispettano le disposizioni vigenti in materia di accessibilità, visitabilità e adattabilità, al fine di garantire alle persone con ridotta o impedita capacità motoria la fruizione, in condizioni di sicurezza e di autonomia, degli spazi e delle attrezzature sia all'interno delle unità abitative sia nelle zone di relazione.

7. Per gli alberghi diffusi, in caso di unità abitative raggiungibili nel raggio di duecento metri, sono predisposti percorsi di accesso alla struttura alberghiera principale o idonei servizi di navetta in caso di unità abitative raggiungibili con una maggiore distanza.

8. L'esercizio di albergo diffuso è finalizzato soprattutto al recupero del patrimonio edilizio esistente garantendo la continuità storica, sociale e culturale del tessuto urbanistico in cui la struttura è collocata, nonché il rispetto dello stile architettonico e decorativo originario. Sono, comunque, fatte salve eventuali deroghe stabilite dai regolamenti edilizi comunali ai fini della conservazione della tipologia di edificio oggetto di intervento.

Art. 6.

Criteria di ubicazione ed utilizzo degli immobili dell'albergo diffuso

1. L'albergo diffuso, di cui all'art. 6, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 3/2015, è localizzato in borghi, nuclei e centri storici del territorio piemontese, all'interno di un medesimo comune espressione di tradizione, autenticità e cultura dei luoghi; può essere inserito in un aggregato urbano dove sono insediate anche attività commerciali, artigianali, enogastronomiche e servizi di pubblica utilità. In particolare, la localizzazione della struttura alberghiera è consentita:

a) in comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti o in frazioni di comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti: in tal caso, fatta eccezione per l'edificio principale, le unità immobiliari diffuse possono conservare la destinazione urbanistica residenziale;

b) in comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti: in tal caso, anche le unità immobiliari diffuse presentano la destinazione urbanistica turistico-ricettiva.

2. Ai fini della localizzazione di cui al comma 1, il centro storico coincide con la zona censuaria di tipo «A» o ad essa assimilabile ai sensi del decreto interministeria-

le 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).

3. L'albergo diffuso è caratterizzato dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio di ricevimento e delle sale di uso comune, ivi compresa la sala colazione e l'eventuale sala apposita del ristorante, e dalla dislocazione delle camere o degli appartamenti in uno o più stabili separati nel medesimo comune, purché distanti non oltre mille metri dall'edificio principale. È fatto obbligo al titolare di dare opportuna informativa alla clientela circa la reale distanza delle camere e degli appartamenti diffusi sul territorio rispetto all'edificio principale.

4. La distanza massima tra gli stabili di cui al comma 3 è calcolata misurando il percorso pedonale che collega i rispettivi ingressi principali.

Art. 7.

Attività e servizi aggiuntivi e complementari

1. L'accoglienza e l'ospitalità di animali al seguito della clientela è consentito nel rispetto delle prescrizioni dei regolamenti comunali, qualora esistenti; gli animali sono custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone o alle cose.


2. Le aziende alberghiere possono fornire alla propria clientela, nel rispetto delle vigenti normative di settore, prodotti e servizi accessori quali la vendita di titoli di trasporto pubblico locale e di ingresso in stabilimenti termali e balneari, biglietti per attrazioni, manifestazioni ed eventi, prodotti enogastronomici, commerciali e artigianali, nonché servizi di accompagnamento.

3. Le aziende alberghiere che offrono servizi e attività dedicate alla cura, al benessere e alla salute del corpo, finalizzate in via esclusiva a garantire un più elevato livello di comfort e di relax agli ospiti alloggiati, quali fitness, terapie e trattamenti mirati al benessere psico-fisico, utilizzano idonei spazi e locali, nel rispetto delle vigenti norme tecniche ed igienico-sanitarie nonché dei requisiti di cui all'allegato A del presente regolamento.

4. Le attività di cui al comma 3 possono essere rivolte anche alle persone non alloggiate, nel rispetto delle norme che disciplinano l'avvio e l'esercizio delle relative attività.

5. Le aziende alberghiere che forniscono i servizi di cui al comma 3 rientrano nella tipologia di cui all'art. 6, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 3/2015 e possono aggiungere, alla propria, la denominazione «centro benessere», se si avvalgono di strutture e servizi minimi della classe tre stelle, per gli alberghi, e quattro stelle, per gli alberghi diffusi.

6. Le attività e i servizi di cui al presente articolo rilevano ai fini della classificazione di cui all'art. 8.



Art. 8.

Classificazione

1. Il livello di classificazione delle aziende alberghiere è assegnato sulla base degli standards qualitativi minimi di cui all'allegato B al presente regolamento, riferibili alla prestazione e alla qualità dei servizi, nonché alle dotazioni e alle attrezzature degli alberghi e delle RTA.

2. La classificazione delle aziende alberghiere fornisce al pubblico indicazioni di massima del livello di comfort, della varietà e qualità dei servizi nonché del contesto ambientale che ciascuna struttura è in grado di offrire, attraverso l'attribuzione di categorie a stelle, espresse da un numero variabile crescente da 1 a 5, più una categoria lusso, per gli alberghi e da 2 a 4 per le RTA.

3. L'obbligatorietà dei requisiti richiesti per gli alberghi e per le RTA, ai fini della classificazione, permane, per quanto compatibile, per gli alberghi diffusi.

4. Le dipendenze delle aziende alberghiere sono classificate, di norma, nella categoria inferiore a quella attribuita alla casa madre; in tal caso, ai fini dell'individuazione delle dimensioni dei locali comuni della casa madre, non si tiene conto del numero delle camere o degli appartamenti della dipendenza. Se la dipendenza, in funzione delle attrezzature e dell'arredamento, offre alla clientela il medesimo trattamento nonché i servizi della casa madre, può essere ad essa attribuita la stessa categoria della casa madre; in tal caso, il numero delle camere o degli appartamenti della dipendenza concorrerà a determinare le dimensioni dei locali comuni della casa madre.

5. In nessun caso alle dipendenze può essere attribuita una classificazione superiore a quella della casa madre.

6. Il livello di classificazione attribuito agli alberghi diffusi è affisso esclusivamente all'edificio della casa madre; le diverse unità immobiliari dislocate sul territorio facenti parte dell'albergo diffuso concorrono, ai fini della classificazione, in relazione alle caratteristiche, alle dotazioni e alla loro distanza dalla casa madre.

7. La procedura di classificazione prevede un'autodichiarazione della classe che l'azienda stessa si attribuisce attraverso la compilazione di un'apposita modulistica da allegare alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Art. 9.

Riserva di denominazione, segni distintivi, pubblicità e obblighi informativi

1. L'uso delle tipologie alberghiere, di cui all'art. 6 della legge regionale n. 3/2015, nella ragione o denominazione sociale, è riservato esclusivamente a titolari o gestori di aziende alberghiere; ogni forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, di denominazioni e locuzioni, anche in lingua straniera, non deve indurre confusione sulla tipologia dell'attività esercitata.

2. La denominazione di ciascuna azienda alberghiera:

a) indica la tipologia di appartenenza di cui all'art. 6 della legge regionale n. 3/2015 e un nome di fantasia;

b) può utilizzare, in aggiunta, la dizione di «ecoalbergo» o «albergo storico» quando le strutture presentano, rispettivamente, i requisiti previsti per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio della ricettività turistica (Ecolabel) o è esercitata al suo interno l'attività da almeno cinquanta anni, con la stessa denominazione e nello stesso immobile o da almeno ottanta anni nello stesso immobile, se è stata modificata la denominazione;

c) fatta eccezione per le aziende alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive alberghiere, ovvero di altre tipologie ricettive dello stesso comune o dei comuni confinanti se si tratta di due aziende contigue;

3. Se il comune territorialmente competente accerta, anche su istanza di titolari delle strutture ricettive interessate, la presenza di una o più denominazioni uguali, ingiunge con atto motivato la modifica della denominazione alla struttura che ha violato il comma 2. Trascorsi sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di ingiunzione senza alcun riscontro circa la modifica della denominazione da parte della struttura interessata, il comune provvede all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 13, comma 9 della legge regionale n. 3/2015.

4. Le aziende alberghiere sono tenute ad esporre il segno distintivo della classe assegnata, sulla base delle caratteristiche di cui all'allegato D:

a) sulla facciata principale, ed in modo ben visibile all'esterno, nell'insegna provvista di illuminazione notturna e recante l'esatta denominazione della struttura ricettiva alberghiera;

b) in caso di mancata indicazione nell'insegna, su una targa recante la denominazione della struttura, la tipologia di appartenenza nonché le stelle, nel numero corrispondente alla classificazione vigente.

5. Le aziende alberghiere che si avvalgono della denominazione aggiuntiva di «posto tappa» ai sensi dell'art. 6, comma 3-bis, della legge regionale n. 3/2015, come inserito dall'art. 5, comma 2, della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 «Disposizioni di riordino e razionalizzazione dell'ordinamento regionale», sono tenute ad utilizzare ed esporre il proprio logo identificativo secondo le modalità e caratteristiche tecniche di cui all'allegato E del presente regolamento.

6. La tipologia di appartenenza e il numero di stelle corrispondenti al livello di classificazione attribuito alla struttura, sono indicati sulla carta intestata, sul materiale promozionale, nonché sull'eventuale sito web dell'azienda.

7. All'interno di ogni struttura sono esposte in modo ben visibile:

a) la copia dell'autorizzazione, o della DIA, ove ancora esistenti, ovvero della SCIA, corredata della ricevuta dell'avvenuta trasmissione al SUAP, all'interno della zona ricevimento degli ospiti;



b) la tabella e il cartellino concernente i prezzi secondo le prescrizioni indicate all'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22 (Norme sulla pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive).

Art. 10.

Preparazione, somministrazione e vendita di alimenti e bevande

1. Il servizio di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande eventualmente offerto alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni, rispetta i criteri previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia. I requisiti generali e specifici in materia di igiene dei prodotti alimentari sono quelli previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e dal regolamento regionale 3 marzo 2008 n. 2/R (Nuove norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale).

2. Le attività di preparazione, ai fini della somministrazione di alimenti e bevande, nonché di mera somministrazione, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1, sono soggette all'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 6 del regolamento CE n. 852/2004 e dei provvedimenti del settore regionale competente in materia.

3. I titolari di albergo diffuso che provvedono alla preparazione e alla somministrazione di alimenti e bevande utilizzano, prevalentemente, prodotti tipici espressioni della cultura enogastronomica regionale.

4. Nell'albergo diffuso sono consentite l'esposizione e la vendita di prodotti tipici agroalimentari e artigianali, unicamente di origine locale nel rispetto della normativa vigente.

5. È consentito l'utilizzo di spazi o aree esterne dedicate per attività di somministrazione in modalità «catering» e «banqueting» secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 11.

Caratteristiche dei servizi turistici offerti per la denominazione aggiuntiva di «posto tappa»

1. Le caratteristiche dei servizi turistici offerti dalle aziende alberghiere che si avvalgono della denominazione aggiuntiva «posto tappa» ai sensi dell'art. 6, comma 3-bis, della legge regionale n. 3/2015, come inserito dall'art. 5, comma 2, della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 «Disposizioni di riordino e razionalizzazione dell'ordinamento regionale», soddisfano le seguenti condizioni:

a) sono ubicate nelle località costituenti tappa di un itinerario, e comunque lungo il tracciato percorribile in non oltre trenta minuti di cammino dall'itinerario stesso;

b) sono parte di una rete di strutture ricettive alberghiere costituite in forma associativa per la gestione del servizio di «posto tappa» o di altri servizi connessi alla frequentazione di un itinerario riconosciuto come tale dalla Regione Piemonte ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e dal relativo regolamento di attuazione;

c) si avvalgono di personale addetto al ricevimento, portineria-informazioni che parla e comprende a livello scolastico almeno una lingua ufficiale dell'Unione europea, oltre alla lingua italiana, e detiene una conoscenza adeguata degli aspetti geografici locali, con particolare riguardo allo sviluppo, alle caratteristiche dell'itinerario e, per quanto possibile, alle condizioni di percorribilità;

d) riservano nell'ambito della propria disponibilità ricettiva un numero minimo di posti letto tale da garantire, anche attraverso la rete di cui alla lettera b), ospitalità per non più di due notti agli escursionisti.

2. Le strutture alberghiere di cui al comma 1 garantiscono agli escursionisti:

a) un trattamento minimo di ristoro anche fuori dagli orari previsti per la somministrazione dei pasti; all'interno della struttura è altresì consentito il consumo di pasti freddi preparati autonomamente dall'escursionista;

b) un servizio, anche non assistito, di prima colazione;

c) un servizio di ricovero ed eventuale manutenzione di biciclette in caso di fruizione cicloturistica dell'itinerario;

d) materiale informativo in varie lingue relativo all'itinerario in generale e alle attrattive della località.


Capo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12.

Disposizioni transitorie

1. Le strutture ricettive alberghiere, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si adeguano ai requisiti di cui all'art. 5, comma 3, lettere a) e c) e ai requisiti strutturali di classificazione di cui all'allegato B, in caso di interventi edilizi rientranti nella fattispecie di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, e comunque limitatamente alle porzioni di edificio oggetto



di intervento. Le prescrizioni di cui all'art. 5, comma 3, lettera *b*) si applicano, indistintamente, a tutte le aziende alberghiere e secondo gli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa in materia vigente.

2. Per le strutture ricettive alberghiere classificate fino a 3 stelle, già esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 30 settembre 2002, n. 22 (Potenziamento della capacità turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18), è consentita una riduzione della superficie delle camere ad un posto letto e delle camere a due o più posti letto, in deroga all'art. 1 dell'allegato *A*), fino al venticinque per cento; per quelle classificate a 4 o più stelle la riduzione in percentuale è consentita fino al venti per cento.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non trova più applicazione la deliberazione della Giunta regionale 21 maggio 2014, n. 74-7665 (legge regionale 12 agosto 2013, n. 17, art. 26. Approvazione dei requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari, caratteristiche e modalità di gestione dell'albergo diffuso).

Art. 13.

Disposizioni finali

1. Per le violazioni al presente regolamento si applica l'art. 13, comma 9, della legge regionale n. 3/2015.

2. L'aggiornamento degli allegati, in considerazione del loro contenuto tecnico, è effettuato dalla struttura regionale competente in materia con apposita determinazione dirigenziale, anche sulla base degli adeguamenti tecnici imposti dalle normative comunitarie, statali e regionali.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 15 maggio 2017

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

17R00221

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
16 maggio 2017, n. 18.

Regolamento concernente le procedure amministrative relative alle funzioni delegate in materia di previdenza integrativa regionale.

(*Publicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 21/I-II del 23 maggio 2017*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 9 maggio 2017, n. 508;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni delegate nonché le modalità di richiesta e di erogazione delle prestazioni previdenziali, in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, e successive modifiche.

Art. 2.


Presentazione delle domande

1. Le domande volte ad ottenere gli interventi previdenziali previsti dalle leggi regionali di cui all'art. 1 sono presentate all'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico, di seguito denominata Agenzia, secondo le modalità definite dalla stessa. Le domande possono essere presentate anche per il tramite dei patronati.

2. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l'erogazione delle prestazioni previdenziali va prodotta contestualmente alla domanda, nel rispetto dell'art. 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

3. Le domande incomplete devono essere regolarizzate entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta da parte dell'Agenzia. Trascorso infruttuosamente tale termine, la domanda è archiviata.

4. Qualora le domande siano presentate tramite un ente di patronato sulla base di apposita delega ai sensi delle disposizioni vigenti, le comunicazioni in ordine alla completezza della domanda e all'esito della stessa, ad eccezione degli inviti al pagamento dei contributi assicurativi,



sono inviate all'ente di patronato e per conoscenza anche alla persona richiedente. La delega non può essere conferita a più patronati. Qualora nel corso dell'istruzione della pratica venga conferita delega ad un altro patronato, le comunicazioni sono inviate all'ultimo patronato delegato, a condizione che la persona assistita abbia revocato la delega precedente dandone comunicazione all'Agenzia.

5. Il direttore/la direttrice dell'Agenzia può concordare intese con gli enti di patronato, nei limiti dei compiti affidati agli stessi dalla legge 30 marzo 2001, n. 152, e successive modifiche, per la trasmissione telematica delle domande e per la conservazione dei documenti cartacei.

Capo II

INTERVENTI DI PREVIDENZA INTEGRATIVA A FAVORE DELLE PERSONE AUTORIZZATE AI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI VOLONTARI, DEI LAVORATORI STAGIONALI E DEI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI (LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 1992, N. 7).

Art. 3.

Contributo ai fini della costituzione della pensione di vecchiaia dell'INPS

1. Per gli anni arretrati, le domande per la concessione del contributo di cui all'art. 4 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, e successive modifiche, sono presentate entro sessanta giorni dalla data di scadenza prevista per il pagamento dei versamenti volontari, stabilita dalla cassa pensionistica che ha autorizzato la contribuzione.

2. Le domande per la concessione del contributo di cui all'art. 4 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, e successive modifiche, sono presentate annualmente entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i versamenti per la costituzione della pensione di vecchiaia.

3. Ai sensi del decreto del Presidente della Regione 12 giugno 2012, n. 6/L, e successive modifiche, la valutazione delle condizioni economiche della persona richiedente avviene sulla base del reddito relativo al secondo anno precedente a quello di presentazione della domanda — per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno di ciascun anno — e sulla base del reddito relativo all'anno precedente a quello di presentazione della domanda — per le domande presentate dal 1° luglio al 31 dicembre — nonché sulla base del patrimonio al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello di presentazione della dichiarazione DURP.

Art. 4.

Contributo per la costituzione di una pensione complementare

1. La domanda di contributo per i versamenti previdenziali effettuati ai fini dell'art. 6-bis della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, e successive modifiche, è presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i versamenti. La domanda è corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento degli stessi.

2. Alla domanda di contributo di cui al comma 1 è allegato altresì l'estratto conto del fondo pensione riferito al 31 dicembre dell'anno in cui sono stati effettuati i versamenti previdenziali per i quali si richiede il contributo.

3. Ai sensi del decreto del Presidente della Regione 12 giugno 2012, n. 6/L, e successive modifiche, la valutazione delle condizioni economiche della persona richiedente avviene sulla base del reddito relativo al secondo anno precedente a quello di presentazione della domanda — per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno di ciascun anno — e sulla base del reddito relativo all'anno precedente a quello di presentazione della domanda — per le domande presentate dal 1° luglio al 31 dicembre — nonché sulla base del patrimonio al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello di presentazione della dichiarazione DURP.

Art. 5.

Interventi a sostegno della contribuzione previdenziale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni

1. Per aziende in condizioni particolarmente sfavorite ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, si intendono quelle:

a) con almeno venticinque punti di svantaggio, come disciplinati ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22, e successive modifiche;

b) con non più di quaranta unità di bestiame adulto, per il cui calcolo si applicano i coefficienti di conversione di cui al decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, e successive modifiche, e con non più di tre ettari di frutteto o vigneto;


c) in cui il/la titolare della posizione contributiva e le eventuali altre persone iscritte quali collaboratori/collaboratrici in agricoltura percepiscono un reddito complessivo lordo annuo non superiore a euro 22.000, esclusi il reddito prodotto dall'azienda stessa nonché le pensioni da coltivatore diretto/coltivatrice diretta.

2. I limiti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono riferiti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

3. Il reddito da considerare ai fini della determinazione del limite di cui al comma 1, lettera c), è quello relativo al secondo anno precedente a quello di presentazione della domanda.

4. Il contributo può essere richiesto dal/dalla titolare della posizione contributiva.

5. In caso di decesso del/della titolare della posizione contributiva prima del termine di presentazione della domanda, quest'ultima è presentata dal nuovo/dalla nuova titolare, anche provvisorio/provvisoria, a condizione che si sia adempiuto all'obbligo di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476. La domanda può comprendere anche i contributi pregressi regolarmente versati, fino ad un massimo di due anni.



Art. 6.

Intervento a favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni

1. Ai fini del contributo di cui all'art. 6-ter della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, e successive modifiche, per azienda zootecnica si intende qualsiasi stabilimento, fabbricato o, nel caso di allevamenti all'aperto, qualsiasi ambiente in cui vengono detenuti, allevati o manipolati animali, a titolo permanente o provvisorio.

2. Ai fini del contributo di cui all'art. 6-ter della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, e successive modifiche, è necessario possedere almeno un'unità di bestiame adulto (UBA), per il cui calcolo si applicano i coefficienti di conversione di cui al decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, e successive modifiche.

3. Per ottenere il contributo di cui all'art. 6-ter della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, e successive modifiche, le coltivatrici e i coltivatori diretti, le mezzadre e i mezzadri nonché le colone e i coloni interessati devono presentare domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui sono stati effettuati i versamenti nel fondo pensione complementare.

4. L'erogazione del contributo avviene in un'unica soluzione posticipata per ogni anno solare.

5. Se l'iscrizione alla contribuzione previdenziale obbligatoria non è stata effettuata per l'intero anno solare, il contributo da erogare è diminuito in modo proporzionale rispetto alla durata dell'iscrizione.

6. Nei casi di cui al comma 5, ai fini della determinazione del limite di cui all'art. 6-ter, comma 3, della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, e successive modifiche, il periodo massimo di dieci anni è calcolato sommando i singoli periodi di percepimento del contributo.

7. In applicazione dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2008, n. 3/L, e successive modifiche, valgono i seguenti criteri di priorità indicati in ordine di importanza:

a) punti di svantaggio: va data priorità alla persona richiedente operante in un'azienda zootecnica con il maggior numero di punti di svantaggio, stabiliti secondo le norme vigenti ai fini dello sviluppo agricolo delle zone montane; in ogni caso l'azienda deve avere un punteggio pari ad almeno cinquanta punti di svantaggio;

b) età della persona richiedente: a parità di punti di svantaggio, va data priorità alla persona richiedente anagraficamente più anziana;

c) ammontare del contributo versato nel fondo pensione complementare: a parità dei criteri di priorità di cui alle lettere a) e b), va data priorità alla persona richiedente che risulti aver versato l'importo più elevato nel fondo pensione di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modifiche.

Capo III

ASSICURAZIONE VOLONTARIA AI FINI DELLA PENSIONE REGIONALE DI VECCHIAIA (LEGGE REGIONALE 28 FEBBRAIO 1993, N. 3).

Art. 7.

Disposizioni sulla pensione di vecchiaia

1. Il contributo di cui all'art. 4 della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, è versato annualmente in un'unica rata, il cui ammontare è determinato, per ciascun anno, dalla Giunta regionale.

2. I contributi assicurativi relativi agli anni successivi al primo devono essere versati entro il 30 settembre di ogni anno. La riduzione del contributo può essere richiesta entro il 31 luglio di ogni anno. Qualora la riduzione sia richiesta successivamente alla suddetta data ma prima della data dell'effettivo versamento del contributo, il contributo deve essere versato in misura intera, fatta salva la successiva restituzione delle somme versate in eccesso. La mancata richiesta di riduzione in data precedente all'effettivo versamento del contributo comporta la perdita del diritto alla riduzione stessa.

3. La sanzione di cui all'art. 5, comma 2, della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, è calcolata sulla base del contributo ridotto. Essa deve essere pagata insieme alla rata successiva.


4. Qualora il contributo sia versato in misura inferiore al dovuto, la sanzione di cui all'art. 5, comma 2, della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, e la differenza devono essere pagate insieme alla rata successiva. Il mancato pagamento entro detto termine costituisce rinuncia alla prosecuzione del rapporto assicurativo.

5. La richiesta del riscatto di cui all'art. 7-bis della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, deve essere inoltrata al più tardi insieme alla domanda di liquidazione della pensione.

6. Su richiesta dell'assicurato/della assicurata, l'accredito della contribuzione figurativa di cui all'art. 5, comma 2-bis, della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, può determinare un prolungamento del periodo contributivo oltre la durata dei quindici anni. La relativa richiesta è presentata contestualmente alla domanda di liquidazione della pensione. In tal caso, i contributi non versati sono pagati, nella misura vigente nell'anno della domanda, tenuto conto delle riduzioni eventualmente concesse negli anni precedenti.

7. Nel caso di rinuncia all'assicurazione per effetto del versamento ritardato, come previsto dall'art. 5, comma 2, della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, la quota pari all'ottanta per cento del contributo versato è restituita entro tre mesi dal mancato versamento nel termine indicato.

8. Nel caso di rinuncia espressa all'assicurazione, la quota pari all'ottanta per cento del contributo versato è restituita entro tre mesi dalla data della dichiarazione di rinuncia, come previsto dall'art. 5-bis della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche.



Capo IV

CONTRIBUTI PER LA COPERTURA PREVIDENZIALE DEI PERIODI DI ASSISTENZA E CURA DEI FIGLI E DEI FAMILIARI NON AUTOSUFFICIENTI (LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2005, N. 1).

Art. 8.

Contributo per la copertura previdenziale dei periodi di assistenza e cura dei figli e dei familiari non autosufficienti.

1. Coloro che hanno effettuato versamenti volontari o obbligatori e che intendono richiedere un contributo ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, e successive modifiche, devono presentare apposita domanda entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello contributivo di riferimento.

2. Alla domanda di contributo di cui al comma 1 va allegato l'estratto conto del fondo pensione complementare riferito al 31 dicembre dell'anno in cui sono stati effettuati i versamenti previdenziali per i quali si richiede il contributo.

3. Nel caso in cui per il medesimo periodo di copertura previdenziale venga presentata domanda sia per i contributi di cui al comma 1 che per i contributi previsti dalla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, e successive modifiche, i quali in forza degli articoli 1, comma 6, e 2, comma 4, della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, non sono fra loro cumulabili, il contributo di cui al comma 1 è erogato al netto degli importi concessi ai sensi della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7.

Capo V

AUTOTUTELA, CONTROLLI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Art. 9.

Autotutela

1. Qualora, nel corso dell'istruttoria di un ricorso, il direttore/la direttrice dell'Agenzia, accerti la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per la prestazione oggetto del ricorso medesimo, procede all'erogazione della prestazione richiesta.

Art. 10.

Controlli a campione

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l'Agenzia effettua controlli a campione su almeno il sei per cento delle domande accolte relative ai contributi di cui al presente regolamento.

2. L'individuazione delle domande da controllare viene effettuata attraverso un *software*, secondo il principio di casualità. I risultati dei relativi controlli vengono riportati in appositi verbali.

3. L'Agenzia può effettuare ulteriori controlli sia antecedentemente che successivamente all'erogazione dei contributi di cui al presente regolamento, qualora li ritenesse necessari.

Art. 11.

Dichiarazioni false

1. Nel caso in cui emerga la non veridicità del contenuto di una dichiarazione o l'omissione di informazioni dovute, si applica quanto previsto dall'art. 2-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 12.

Liquidazione di importi non riscossi a causa di decesso

1. Gli importi relativi a prestazioni spettanti ad una persona deceduta sono liquidati, su richiesta, agli eredi, fatte salve le eventuali diverse disposizioni contenute nelle leggi regionali.

Art. 13.

Modalità di pagamento

1. Le prestazioni previdenziali sono erogate anche mediante versamento su un conto bancario intestato alla persona beneficiaria.

Art. 14.

Compensazione

1. Nel caso di debiti e crediti reciproci relativi a prestazioni di cui al presente regolamento, la liquidazione, anche parziale, nonché il recupero di somme indebitamente percepite possono essere effettuati mediante compensazione a valere sugli importi spettanti, anche con riferimento a periodi successivi, a favore del medesimo soggetto.

Capo VI

ABROGAZIONE E ENTRATA IN VIGORE

Art. 15.

Abrogazione

1. È abrogato il decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 dicembre 2000, n. 48, e successive modifiche.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 16 maggio 2017

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

17R00224

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
18 maggio 2017, n. 19.

Modifiche del regolamento sul rilevamento unificato di reddito e patrimonio.

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 21/I-II del 23 maggio 2017)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del
16 maggio 2017, n. 536;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 3-*bis* del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è così sostituito:

«2. Il patrimonio è valutato con riferimento alla situazione esistente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DURP, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti del patrimonio stesso.»

Art. 2.

1. Il comma 3 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è così sostituito:

«3. Si aggiunge il valore di 0,2 anche qualora nel nucleo familiare considerato ai fini della prestazione vi siano uno o più figli/figlie minorenni ed entrambi i genitori o il genitore e il/la coniuge o il/la partner convivente oppure l'unico genitore presente abbiano svolto, nel periodo di riferimento della DURP, attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d'impresa, con un reddito considerato ai fini della DURP di importo non inferiore a 10.000,00 euro annui a persona.»

Art. 3.

1. La lettera *b*) del comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è così sostituita:

«*b*) il patrimonio del nucleo familiare, secondo quanto previsto nel presente regolamento e valutato ai sensi del regolamento stesso nonché delle discipline dei singoli settori di intervento.»

Art. 4.

1. Nella lettera *c*) del comma 2 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, le parole «potestà genitoriale» sono sostituite con le parole «responsabilità genitoriale».

2. Dopo la lettera *c*) del comma 2 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, è inserita la seguente lettera *c-bis*):

«*c-bis*) nel caso di utente di età inferiore a ventisei anni con un reddito considerato ai fini della DURP non superiore a 10.000,00 euro annui, i genitori o il genitore nonché l'eventuale coniuge o partner convivente del genitore stesso, qualora l'utente sia studente o con essi/esso convivente;».

3. Dopo la lettera *e*) del comma 2 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, è inserita la seguente lettera *e-bis*):

«*e-bis*) le figlie e i figli di età inferiore a ventisei anni, con un reddito considerato ai fini della DURP non superiore a 10.000,00 euro annui, che siano studenti o conviventi con i genitori o il genitore;».

Art. 5.

1. La lettera *g*) del comma 2 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, è così sostituita:

«*g*) altri redditi da lavoro dipendente o lavoro autonomo esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta definitiva o ad imposta sostitutiva.»

Art. 6.

1. Dopo la lettera *d*) del comma 1 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, è inserita la seguente lettera *d-bis*):

«*d-bis*) le spese per i canoni di *leasing* dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, risultanti dalla dichiarazione dei redditi, nel limite massimo previsto alla lettera *c*);».

Art. 7.


1. Dopo il comma 1 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 gennaio 2011, n. 2, è inserito il seguente comma 1-*bis*:

«1-*bis*. Il patrimonio è valutato nella misura del 20%.»

Art. 8.

1. La tabella di cui al comma 4 dell'art. 22 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, è così sostituita:

Età del titolare del diritto reale di godimento (in anni)	Quota di patrimonio del nudo proprietario
da 0 a 20	5%
da 21 a 40	10%
da 41 a 50	15%
da 51 a 56	20%



da 57 a 63	25%
da 64 a 69	30%
da 70 a 75	35%
da 76 a 82	40%
da 83 a 92	45%
oltre 93	50%

Art. 9.

1. Il comma 1 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è così sostituito:

«1. Non sono considerati patrimonio un'unità immobiliare ad uso abitativo e due pertinenze per ciascun nucleo familiare, anche qualora si tratti di porzioni di immobili, fino ad un valore complessivo di 150.000,00 euro, determinato ai sensi di quanto previsto dall'art. 22.»

2. Il comma 2 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è così sostituito:

«2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli immobili situati al di fuori della Provincia di Bolzano solo a condizione che gli stessi siano abitati dal proprietario/dalla proprietaria. Se la persona vive in un'unità immobiliare di sua proprietà, considerata esente ai sensi del comma 5, non può essere considerata esente ai sensi del comma 1 alcuna ulteriore unità immobiliare ad uso abitativo.»

3. Il comma 3 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è così sostituito:

«3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui la persona dichiarante non sia proprietario/proprietaria, bensì titolare di un diritto reale di godimento sul bene immobile.»

4. Il comma 4 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è abrogato.

Art. 10.

1. Il testo italiano della lettera *b*) del comma 1 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è così sostituito:

«*b*) depositi e conti correnti bancari e postali;».

2. Dopo la lettera *b*) del comma 2 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è inserita la seguente lettera *b-bis*:

«*b-bis*) depositi e conti correnti bancari e postali, al valore della giacenza media dell'anno precedente a quello di presentazione della DURP. Qualora il saldo al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DURP risultasse inferiore al valore della giacenza media, a seguito dell'acquisto di immobili, o acquisto di altre componenti del patrimonio mobiliare di importo pari ad almeno 20.000,00 euro, si considera il valore del saldo al 31 dicembre;».

3. La lettera *c*) del comma 2 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è così sostituita:

«*c*) i titoli di stato, le obbligazioni, i certificati di deposito, i buoni fruttiferi e assimilati, e simili, al loro valore nominale;».

Art. 11.

1. Il comma 1 dell'art. 25 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Il patrimonio mobiliare complessivamente superiore alla franchigia di 5.000,00 euro deve essere dichiarato per intero. Se pari o inferiore a tale importo non deve essere dichiarato.»

2. Il comma 2 dell'art. 25 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è così sostituito:

«2. Salvo diversa disposizione dei singoli settori d'intervento, i primi 100.000,00 euro di patrimonio mobiliare sono esenti.»

Art. 12.

1. L'art. 28 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è così sostituito:

«1. Le prestazioni di terzo livello consistono in prestazioni economiche sussidiarie rispetto a tutte le altre prestazioni cui il/la richiedente ha titolo e sostengono la famiglia nel soddisfacimento dei bisogni fondamentali di cui all'art. 7-*bis* della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.»

Art. 13.

1. Nel testo italiano del comma 3 dell'art. 29 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, dopo la parola «genitori» è inserita la parola «maggioresenni».

2. Nel testo tedesco del comma 3 dell'art. 29 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, prima della parola «*Elternteil*» è inserita la parola «*volljähriger*».

Art. 14.

Disposizione transitoria


1. Le presenti modifiche trovano applicazione a partire dalle DURP rilasciate in relazione ai redditi dell'anno 2016.

2. Il comma 1-*bis* dell'art. 21 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, trova applicazione, nelle more dell'adeguamento delle singole discipline, per le prestazioni di primo livello, anche laddove diversamente disposto.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 18 maggio 2017

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

17R00225

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2017, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione).

(Pubblicata nel S.O. n. 17 al Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 17 maggio 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Norme di modifica e integrazione della legge regionale n. 20/2012

1. Alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 2 dopo le parole «impiegati nella pubblicità» sono aggiunte le seguenti: «e nei pubblici spettacoli»;

b) dopo il comma 1 dell'art. 3 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. La detenzione di animali per pubblico spettacolo, ivi compresa l'attività circense e le mostre viaggianti, è autorizzata dal comune in cui avviene la manifestazione, previa verifica del rispetto di adeguate condizioni di tutela degli animali stabilite dalla Giunta regionale sulla base di quanto stabilito dalle linee guida CITES.

1-ter. L'approvazione dei requisiti tecnici di cui al comma 1-bis deve contenere altresì i requisiti formali della domanda da presentarsi da parte dei soggetti interessati.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque

spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 9 maggio 2017

SERRACCHIANI

(Omissis).

17R00326

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2017, n. 12.

Norme in materia di cultura, sport e solidarietà.

(Pubblicata nel S.O. n. 17 al Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia del 17 maggio 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 25/2016

1. All'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola «dichiarati» e le parole «dell'art. 13» sono soppresse;

b) al comma 82 dopo le parole «diverse attività,» sono inserite le seguenti: «iniziati anche precedentemente all'entrata in vigore della presente legge,»;

c) dopo il comma 97 è inserito il seguente:

«97-bis. In deroga all'art. 32, comma 1, della legge regionale n. 7/2000 nell'ipotesi in cui il titolo giuridico ad effettuare i lavori di straordinaria manutenzione in capo al soggetto di cui al comma 89, lettera *b)*, risulti inferiore alla durata del vincolo di destinazione, la concessione del contributo è subordinata all'impegno, da parte dell'ente pubblico proprietario dell'impianto sportivo oggetto di contributo, di mantenere il vincolo di destinazione sino alla scadenza del termine quinquennale di cui al citato art. 32, comma 1.»;

d) i commi 111 e 112 sono sostituiti dai seguenti:

«111. Al fine di coniugare il principio del superiore interesse dei minori con le esigenze dei comuni di disporre delle risorse necessarie a far fronte al complesso di funzioni a questi facenti capo, l'Amministrazione regionale, nell'ambito degli interventi di cui all'art. 14 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integra-



zione sociale delle persone straniere immigrate), è autorizzata per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017 a rimborsare in misura pari al 100 per cento le spese che restano a carico dei comuni per l'accoglienza e l'ospitalità di minori stranieri non accompagnati sul proprio territorio, al netto dei contributi richiesti al Ministero dell'interno per il tramite delle Prefetture.

112. Per le finalità previste dal comma 111 i Comuni, entro il trentesimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre di riferimento, presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di immigrazione, allegando il prospetto riepilogativo già trasmesso alla Prefettura di competenza per la richiesta del rimborso previsto dal Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e contenente i dati anagrafici dei minori stranieri non accompagnati, la denominazione della struttura di accoglienza, il periodo e il numero dei giorni di accoglienza relativi a tutti i minori accolti in ogni singolo trimestre.»;

e) dopo il comma 112 sono aggiunti i seguenti:

«112-bis. Per la determinazione del contributo spettante a ciascun Comune, il prospetto riepilogativo di cui al comma 112 dovrà essere integrato, per ogni singolo minore, con l'importo totale della spesa sostenuta per lo stesso e con l'importo per il quale si chiede il contributo alla Direzione regionale competente. Il contributo complessivo spettante a ciascun comune deriverà dalla differenza tra la spesa totale sostenuta e la quota di contributo a carico del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di competenza del Ministero dell'interno.

112-ter. La struttura regionale competente in materia di immigrazione provvede a fissare i termini e le modalità di rendicontazione dei contributi, in conformità alla rendicontazione della spesa già presentata da ciascun comune al Ministero dell'interno per il tramite delle Prefetture.

112-quater. In sede di prima applicazione sono ammissibili le domande di contributo presentate entro il trentesimo giorno successivo al secondo trimestre di riferimento, unitamente alle richieste relative al primo trimestre.».

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale n. 23/2015

1. Alla legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 5 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2 le parole «di una serie di requisiti funzionali di base fissati in applicazione dei seguenti criteri» sono sostituite dalle seguenti: «dei seguenti requisiti funzionali di base»;

2) al comma 3 le parole «relativi ai criteri» sono soppresse;

b) all'art. 7 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole «relativi ai criteri» sono soppresse;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I musei pubblici e privati possono fare parte di una sola rete museale.»;

3) al comma 4 le parole «possono fare parte di altre» sono sostituite dalle seguenti: «di cui non fanno parte possono fare parte di»;

4) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Ai fini della qualificazione di un museo come tematico, nonché dell'eventuale costituzione di una rete museale tematica, i tematismi di cui al comma 6 devono rivestire per ciascun museo un carattere esclusivo o prevalente.»;

5) al comma 8 le parole «, sulla base dei seguenti criteri generali:» sono soppresse e le lettere a) e b) sono abrogate;

6) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Ciascuna rete museale si costituisce con un atto formale che prevede la distribuzione delle funzioni fra i soggetti partecipanti e gli oneri a carico degli stessi; possono fare parte del Sistema museale regionale solo le reti museali in possesso di tutti i requisiti funzionali di base di cui all'art. 5, comma 2, e di cui facciano parte musei in possesso dei requisiti funzionali di base di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), c), d) ed e).»;

c) la lettera a) del comma 1 dell'art. 8 è sostituita dalla seguente:

«a) requisiti funzionali con livelli uniformi di qualità di grado superiore a quello dei requisiti funzionali di base di cui all'art. 5, comma 2;»;

d) al comma 1 dell'art. 9 le parole «, nonché per la classificazione di cui all'art. 10, comma 2» sono soppresse;

e) il comma 2 dell'art. 10 è abrogato;

f) l'art. 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Regolamento e bandi). — 1. Sono definiti con regolamento regionale, da adottare sentita la Commissione consiliare competente:

a) i requisiti per l'inserimento nel Sistema museale regionale e per il riconoscimento della qualifica di «Museo a rilevanza regionale» o di «Rete museale a rilevanza regionale», nonché le modalità e i termini dei relativi procedimenti;

b) le modalità per l'attuazione degli interventi di sostegno previsti dall'art. 10, comma 1, e in particolare: i soggetti legittimati a presentare domanda, le tipologie di attività finanziabili, i criteri di valutazione dei programmi e di determinazione dei contributi, le tipologie di spese ammissibili, nonché le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi stessi e i termini dei relativi procedimenti.

2. Con bando approvato con deliberazione della Giunta regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione sono annualmente definiti le modalità e i termini di presentazione della domanda, le tipologie di attività finanziabili tra quelle indicate nel regolamento di cui al comma 1, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, i termini per la rendicontazione, la documentazione giustificativa della spesa e del pagamento, nonché quanto ulteriormente demandato dal regolamento di cui al comma 1.



3. Con riferimento ai contributi previsti dall'art. 10, comma 1, le spese generali di funzionamento, non esclusivamente collegabili alle iniziative progettuali comprese nei programmi di attività, si considerano ammissibili fino al 20 per cento dell'importo del contributo.»;

g) al comma 1 dell'art. 23 dopo le parole «legge regionale n. 26/2014» sono aggiunte le seguenti:

«, o da enti privati, fatto salvo il disposto del comma 2»;

h) al comma 1 dell'art. 35 dopo la parola «restauro,» sono inserite le seguenti: «nonché per il miglioramento e l'ampliamento della loro fruibilità, anche».

Art. 3.

Disposizioni transitorie in materia di riassetto e finanziamento dei sistemi bibliotecari

1. In considerazione delle difficoltà emerse nell'avvio del processo di riforma della rete bibliotecaria previsto dalla legge regionale n. 23/2015, in deroga al disposto dell'art. 31 del regolamento attuativo emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 236/Pres., gli enti gestori delle biblioteche che si propongono come centro sistema dei nuovi sistemi bibliotecari dei quali è prevista la costituzione, e i cui progetti sono stati presentati al Servizio competente in materia di beni culturali entro il termine fissato dal citato art. 31, comma 1, lettera b), possono, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) rinnovare la presentazione dei progetti stessi, qualora questi risultino carenti di uno o più degli elementi prescritti dall'art. 3, comma 1, e dall'art. 31, comma 1, lettere b) e d), del suindicato regolamento;

b) richiedere, per il secondo semestre dell'esercizio in corso, il finanziamento a sostegno dei nuovi sistemi, presentando la relativa domanda di contributo qualora questa non sia già stata trasmessa contestualmente al progetto, ovvero rinnovandone la presentazione qualora la domanda già trasmessa risulti priva di uno o più dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dal citato art. 31, comma 1, lettera e).

2. Al fine di salvaguardare il primario interesse dell'utenza alla fruizione, senza disfunzioni né soluzione di continuità, del servizio culturale reso dalle biblioteche, le biblioteche che si propongono come biblioteche centro sistema dei nuovi sistemi bibliotecari in via di costituzione ai sensi della legge regionale n. 23/2015 possono svolgere, sulla base di apposite intese da stipularsi entro il 30 giugno dell'esercizio in corso, funzioni centralizzate e di coordinamento generale anche a favore delle biblioteche che, già facenti parte dei sistemi esistenti alla data del 31 dicembre 2015, non si sono aggregate in alcuno dei nuovi sistemi suddetti.

3. Per le finalità di cui al comma 2 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti gestori delle biblioteche che si sono impegnate ad espletare le funzioni centralizzate e di coordinamento generale di cui al comma medesimo, un contributo straordinario di importo pari a 1.200 euro per ciascuna delle biblioteche ammesse a fruire delle funzioni suddette, a titolo di concorso nelle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio ed entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso.

4. Al fine di ottenere i contributi di cui al comma 3 gli enti gestori di cui al comma medesimo presentano, al Servizio competente in materia di beni culturali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di contributo corredata dell'intesa recante l'indicazione delle funzioni centralizzate previste.

5. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Art. 4.

Conferma di contributi in materia di beni culturali

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi per la realizzazione di interventi:

a) per l'ordinamento, la conservazione e l'incremento del patrimonio degli archivi storici e degli archivi ecclesiastici ai sensi dell'art. 46 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia);

b) di acquisizione e valorizzazione, nonché di conservazione, restauro, protezione di beni mobili culturali, ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 60/1976.


2. Al fine della conferma, gli interventi di cui al comma 1 devono risultare ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini, anche perentori, di rendicontazione del contributo stesso, inizialmente fissati o successivamente prorogati o rifissati.

3. Per le finalità di cui al comma 1 i beneficiari presentano alla struttura regionale competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2017, la domanda volta a ottenere la fissazione dei nuovi termini di rendicontazione del contributo.

4. Ai sensi del comma 1, la struttura regionale competente in materia di beni culturali provvede a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.

5. Il mancato rispetto del termine perentorio fissato ai sensi del comma 4 comporta la revoca del provvedimento di concessione e la restituzione del contributo concesso, eventualmente maggiorato degli interessi a norma di legge.

6. Il procedimento di cui al comma 1 si conclude, entro novanta giorni decorrenti dalla data della presentazione della domanda di cui al comma 3, con l'adozione del decreto di fissazione dei nuovi termini.



Art. 5.

Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 27/2014

1. Al comma 23 dell'art. 6 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), dopo le parole «beni culturali» sono inserite le seguenti: «che beneficiano di contributi concessi dall'Amministrazione regionale in data anteriore al 1° gennaio 2015 e».

Art. 6.

Modifiche alla legge regionale n. 10/2006

1. Alla legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'art. 1 le parole «l'identità culturale» sono sostituite dalle seguenti: «i caratteri»;

b) la lettera f) del comma 3 dell'art. 1 è sostituita dalla seguente:

«f) recuperare e utilizzare nelle diverse attività le lingue originali d'uso, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie), della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), nonché della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), o i dialetti locali»;

c) dopo la lettera f) del comma 3 dell'art. 1 sono aggiunte le seguenti:

«f-bis) promuovere la progettazione di forme di turismo culturale improntate alla sostenibilità e finalizzate alla conoscenza del territorio nelle sue varie componenti e articolazioni, con il coinvolgimento delle istituzioni e delle popolazioni locali»;

f-ter) promuovere i principi contenuti in risoluzioni e convenzioni ratificate a livello nazionale su paesaggio, patrimonio culturale materiale e immateriale, eredità culturale, attraverso azioni di sensibilizzazione, diffusione e sperimentazione di buone pratiche di sviluppo locale;

f-quater) contribuire alle attività di pianificazione, programmazione e gestione del territorio e del paesaggio»;

d) al comma 4 dell'art. 2 dopo la parola «predisposto» sono inserite le seguenti: «dal Servizio competente in materia di beni culturali»;

e) dopo il comma 5 dell'art. 2 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Ai fini dell'elaborazione delle norme di modifica, integrazione e aggiornamento del regolamento di cui al comma 3 e della predisposizione dello schema del programma di cui al comma 4, il Servizio competente in ma-

teria di beni culturali si avvale della consulenza e dell'apporto specialistico del Servizio competente in materia di catalogazione, formazione e ricerca dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.

5-ter. Per le modifiche al regolamento di cui al comma 3 si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente, informando la stessa delle modifiche adottate»;

f) al comma 2 dell'art. 4 dopo le parole «operatori degli Ecomusei» sono inserite le seguenti: «sullo schema del piano di riparto delle risorse finanziarie disponibili per il sostegno dei programmi annuali di attività degli Ecomusei riconosciuti»;

g) la lettera b) del comma 3 dell'art. 4 è sostituita dalla seguente:

«b) dal direttore generale dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC, o da un suo delegato»;

Art. 7.

Modifiche alla legge regionale n. 2/2016

1. Alla legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dell'art. 5 dopo le parole «Provincia di Gorizia» sono aggiunte le seguenti: «e, per gli esercizi successivi al primo, qualora necessario, di un programma annuale approvato dalla Giunta regionale, nel quale siano indicati gli obiettivi generali di sviluppo e le attività da realizzarsi a cura dell'ente nel corso dell'esercizio di riferimento»;

b) al comma 1 dell'art. 16 dopo la parola «svolgimento» sono aggiunte le seguenti: «, nonché all'incremento delle proprie collezioni»;

c) dopo l'art. 32 è inserito il seguente:

«Art. 32-bis (Termini per le designazioni). — 1. Nel caso in cui i soggetti terzi competenti alla designazione di componenti degli organismi di cui agli articoli 10 e 11 non provvedano alla designazione entro venti giorni dalla ricezione della richiesta di designazione, l'organo competente alla nomina provvede direttamente all'individuazione dei componenti.».

Art. 8.

Modifica alla legge regionale n. 11/2013

1. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), è aggiunto il seguente periodo: «Il regolamento di cui all'art. 13 e i bandi di cui al comma 5 possono prevedere specifiche esclusioni tra i beneficiari di alcuni dei contributi di cui al comma 1 per categorie di beneficiari destinatari di altri contributi di cui al medesimo comma 1



a essi specificamente dedicati; i medesimi regolamento e bandi possono altresì prevedere l'inammissibilità di più domande di contributo presentate dal medesimo soggetto qualora con tali regolamento e bandi vengano contemporaneamente attuati più interventi tra quelli disciplinati dal comma 1.».

Art. 9.

Modifiche alla legge regionale n. 16/2014

1. Alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'art. 14, al comma 6 dell'art. 23, al comma 6 dell'art. 24, al comma 8 dell'art. 26, al comma 6 dell'art. 27, dopo le parole «l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico,» sono inserite le seguenti: «ove possibile,»;

b) dopo l'art. 27-bis è inserito il seguente:

«Art. 27-ter (Riconoscimento della quota sociale). —
1. L'Amministrazione regionale promuove l'associazionismo tra i soggetti beneficiari del finanziamento di cui agli articoli 27 e 27-bis e gli organismi e istituti aventi medesime finalità statutarie, con particolare riguardo allo svolgimento di attività culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, anche attraverso il riconoscimento del pagamento delle quote sociali per la partecipazione agli stessi.»;

c) l'art. 37 è abrogato.

Art. 10.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 17/2016

1. All'art. 16 della legge regionale 24 novembre 2016, n. 17 (Norme urgenti in materia di cultura e sport), sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 2, dopo le parole «attività espositive», è inserita la seguente: «, formative»;

b) al comma 3 le parole «, approvata con deliberazione della Giunta regionale» sono soppresse.

Art. 11.

Contributo all'Associazione generale italiana dello spettacolo - Associazione nazionale esercenti cinema - Sezione interregionale delle Tre Venezie

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione generale italiana dello Spettacolo (AGIS) - Associazione nazionale esercenti cinema (ANEC) - Sezione interregionale delle Tre Venezie un contributo straordinario di 20.000 euro per la circuitazione dei film della Sezione autonoma della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia «Settimana internazionale della critica» nelle sale del territorio regionale.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della rela-

zione illustrativa dell'iniziativa e del relativo preventivo delle entrate e delle spese. Con il decreto di concessione è disposta, su richiesta del beneficiario, l'erogazione del contributo in un'unica soluzione e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute e ammesse per un importo pari a quello del contributo concesso.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019.

Art. 12.

Conferma di assegnazione finanziaria al Comune di Ruda

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare l'assegnazione finanziaria disposta in favore del Comune di Ruda in attuazione dell'Accordo di collaborazione stipulato con esso il 18 agosto 2016, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 23/2015, ancorché il comune medesimo non abbia rispettato il termine perentorio fissato dal citato Accordo per la presentazione di una relazione illustrativa della completa attuazione dell'intervento previsto, corredata di una dichiarazione attestante l'integrale utilizzo dell'assegnazione finanziaria stessa.


2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Ruda presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza di conferma dell'assegnazione finanziaria.

3. Il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza di cui al comma 2, conferma l'assegnazione finanziaria e fissa il nuovo termine perentorio per la presentazione della documentazione di cui al comma 1.

Art. 13.

Conferma di contributo al Comune di Forgaria nel Friuli

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso con decreto 10 novembre 2015, n. 4088/Cult al Comune di Forgaria nel Friuli, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 11/2013, in base al bando emanato con deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2015, n. 921, ancorché il comune medesimo non abbia rispettato il termine perentorio fissato dal decreto di concessione per l'ultimaazione dei lavori oggetto del finanziamento suddetto.



2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Forzaria nel Friuli presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza di conferma del contributo.

3. Il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza di cui al comma 2, conferma il contributo e fissa il nuovo termine perentorio per l'ultimazione dei lavori, nel rispetto del termine massimo fissato dall'art. 14, comma 4, del bando di cui al comma 1.

Art. 14.

Conferma di contributi al Comune di San Daniele del Friuli

1. L'Amministrazione regionale, in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare il contributo decennale costante di 36.000 euro annui e il contributo decennale costante di 89.900 euro annui concessi rispettivamente con decreto 7 agosto 2008, n. 2152/Cult e con decreto 9 novembre 2009, n. 4261/Cult al Comune di San Daniele del Friuli ai sensi dell'art. 7, comma 70, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), e finalizzati al miglioramento strutturale e alla ristrutturazione del teatro Ciconi, ancorché il beneficiario non riesca a rispettare i termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori e di rendicontazione della relativa spesa fissati ai sensi dell'art. 6, commi 23 e 25, della legge regionale n. 27/2014.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2017, il Comune di San Daniele del Friuli presenta al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di conferma del contributo corredata del cronoprogramma dell'intervento.

3. Il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione della domanda di conferma, provvede a confermare il contributo e a fissare, in coerenza con quanto indicato nel cronoprogramma trasmesso dal Comune di San Daniele del Friuli, i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione della relativa spesa.

Art. 15.

Conferma di contributo al Comune di Fontanafredda

1. L'Amministrazione regionale, in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare al Comune di Fontanafredda il contributo ventennale costante di 15.000 euro annui concesso con decreto 11 ottobre 2012, n. 2889/CULT 5SP 1 per la realizzazione dei lavori di «Rifacimento impianto di illuminazione - torri faro dello stadio comunale», e confermato nell'anno 2016 ai sensi dell'art. 11, commi da 18 a 20, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini perentori già fissati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il termine perentorio del 30 giugno 2017, il Comune di Fontanafredda presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo corredata del cronoprogramma dell'intervento.

3. Ai sensi del comma 2 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.

Art. 16.

Conferma di contributo al Comune di Campofornido

1. L'Amministrazione regionale, in deroga all'art. 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è autorizzata a confermare il contributo concesso con decreto 12 novembre 2009, n. 2466/ALP 5SP, al Comune di Campofornido per i lavori di recupero degli impianti sportivi nell'ambito dello Sporting Primavera di Campofornido, in considerazione dell'avvenuta scelta dell'affidatario tramite appalto di «Finanza di progetto» e del pieno raggiungimento dell'interesse pubblico connesso alla realizzazione dell'opera.

2. In attuazione del comma 1 non rilevano nel quadro economico consuntivo dell'opera le somme a qualunque titolo generate dalla deroga di cui al comma 1.

3. Ai fini del comma 1 il Servizio regionale competente provvede, d'ufficio o su istanza da prodursi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a confermare il contributo e a fissare, se del caso, il nuovo termine di rendicontazione del contributo.

Art. 17.

Conferma di contributo con fissazione di nuovi termini al Comune di Socchieve

1. L'Amministrazione regionale, in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare al Comune di Socchieve il contributo ventennale costante di 9.000 euro annui concesso, con decreto 9 maggio 2012, n. 1012/CULT 5SP1, per la realizzazione dei lavori di «ampliamento spogliatoi campo sportivo della frazione Priuso», e confermato nell'anno 2016 ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia), ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini perentori già fissati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il termine perentorio del 30 giugno 2017, il Comune di Socchieve presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo corredata del cronoprogramma dell'intervento.

3. Ai sensi del comma 2 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.



Art. 18.

Contributo straordinario al Comune di Cercivento

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cercivento un finanziamento straordinario, a titolo di indennizzo una tantum e in misura forfetaria, per le finalità previste all'art. 1, comma 59, della legge regionale 7 novembre 2016, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), al fine di ovviare alla mancata corresponsione del medesimo indennizzo nel corso dell'esercizio 2016.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è concesso d'ufficio dal Servizio competente in materia di immigrazione ed è calcolato sulla base dei dati già attestati dal Comune di Cercivento in data 7 dicembre 2016, con riferimento al periodo 1° gennaio - 30 settembre 2016, in conformità all'art. 1, comma 60, della legge regionale n. 16/2016.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 56.000 euro, per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo per l'anno 2017 all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Art. 19.

Contributo straordinario per i Campionati Mondiali di Basket under 19 femminili

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato organizzatore «A CANESTRO PER IL FVG» di Campofornido un contributo straordinario per l'organizzazione dei Campionati mondiali di Basket under 19 femminili, che si svolgeranno a Udine e Cividale del Friuli dal 22 al 30 luglio 2017.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa dei suindicati Campionati Mondiali e del relativo preventivo delle entrate e delle spese. Con il decreto di concessione è disposta, su richiesta del beneficiario, l'erogazione del contributo in un'unica soluzione e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute e ammesse per un importo pari a quello del contributo concesso.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 180.000 euro, per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo per l'anno 2017 all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Art. 20.

Contributo straordinario per i Campionati italiani assoluti di atletica leggera

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della Federazione Italiana di Atletica Leggera un contributo straordinario per l'organizzazione dei Campionati italiani assoluti di atletica leggera, che si svolgeranno a Trieste dal 30 giugno al 2 luglio 2017.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al servizio competente in materia di sport, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa dell'iniziativa e del relativo preventivo delle entrate e delle spese. Con il decreto di concessione è disposta, su richiesta del beneficiario, l'erogazione del contributo in un'unica soluzione e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute e ammesse per un importo pari a quello del contributo concesso.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 45.000 euro, per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.


4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo per l'anno 2017 all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Art. 21.

Contributo straordinario all'Unione Ginnastica Goriziana

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Unione Ginnastica Goriziana, con sede a Gorizia, un contributo straordinario di 30.000 euro per l'organizzazione dei «Campionati assoluti italiani di scherma», che si svolgeranno a Gorizia, a giugno 2017.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa dei Campionati di cui al comma 1 e del relativo preventivo delle entrate e delle spese. Con il decreto di concessione è disposta, su richiesta del beneficiario, l'erogazione del contributo in un'unica soluzione e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute e ammesse per un importo pari a quello del contributo concesso.



3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019.

Art. 22.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 24/2016

1. All'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 18 dopo le parole «già sostenute» sono inserite le seguenti: «e da sostenersi»;

b) al comma 19 le parole «di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 luglio 2017»;

c) al comma 19 dopo le parole «istanza corredata» sono inserite le seguenti: «del piano di ammortamento del mutuo di cui al comma 18, nonché».

Art. 23.

Contributo straordinario all'Istituto sloveno di ricerche

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto sloveno di ricerche - Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) di Trieste un finanziamento straordinario per l'anno 2017 per il supporto tecnico scientifico alla realizzazione della «Seconda Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena prevista dall'art. 10 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena)», e delle iniziative correlate e preparatorie. Lo SLORI in particolare predispone una o più relazioni di carattere tecnico scientifico sui temi posti all'ordine del giorno della Conferenza, definiti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 8 della legge regionale 26/2007, e redige in lingua italiana e slovena gli atti della Conferenza.

2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 è presentata al Servizio volontariato e lingue minoritarie ed è corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti con riferimento alla Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata, in un'unica soluzione, dell'intero finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 40.000 euro, per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo per l'anno 2017 all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Art. 24.

Modifica all'art. 20 della legge regionale n. 26/2007

1. Al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 26/2007 le parole «dei territori dei comuni compresi nelle medesime Unioni territoriali intercomunali» sono sostituite dalle seguenti: «dei territori dei comuni appartenenti alle aree territoriali adeguate individuate nell'allegato C bis riferito all'art. 4-ter della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative)».

Art. 25.

Oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui all'art. 32, comma 3, lettera b), della legge regionale n. 26/2014


1. Al fine di consentire il completamento dell'azione amministrativa in relazione all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 26, comma 2, della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), trasferite dalla Provincia di Udine alla Regione, è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Art. 26.

Contributo straordinario all'ARLeF

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ARLeF (Agenzia regionale per la lingua friulana), un finanziamento straordinario per l'anno 2017 per il supporto tecnico scientifico alla realizzazione della Conferenza regionale di verifica e di proposta per verificare l'attuazione della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), e delle iniziative correlate e preparatorie. L'ARLeF predispone una o più relazioni di carattere tecnico e scientifico sui temi posti all'ordine del giorno



della Conferenza, definiti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale così come previsto all'art. 30 della legge regionale n. 29/2007.

2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 è presentata al Servizio volontariato e lingue minoritarie ed è correlata di una relazione illustrativa degli interventi previsti con riferimento alla Conferenza regionale di verifica e di proposta per verificare e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata, in un'unica soluzione, dell'intero finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

3. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

4. Agli oneri derivanti dal dispositivo di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo per l'anno 2017 all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Art. 27.

Disciplina transitoria nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'art. 24, comma 3, della legge regionale n. 29/2007

1. Nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'art. 24, comma 3, della legge regionale n. 29/2007, come modificato dall'art. 7 della legge regionale n. 24/2016, al fine di garantire la continuità dell'attività dei soggetti di cui all'art. 24, comma 2, in via transitoria e per la sola annualità 2017, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare ai medesimi un finanziamento di pari importo al finanziamento percepito nell'anno 2016.

2. Per le finalità di cui al comma 1 i soggetti richiedenti presentano domanda al Servizio competente in materia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti nel 2017. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata, in un'unica soluzione, dell'intero finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

3. Il comma 8 dell'art. 7 della legge regionale n. 24/2016 è abrogato.

Art. 28.

Modifiche alla legge regionale n. 29/2007

1. Alla legge regionale n. 29/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 23 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (Interventi nel settore dei mezzi di comunicazione). — 1. Gli interventi nel settore dei mezzi di comunicazione sono coordinati con quelli previsti nella programmazione di cui al Capo VI e con gli obiettivi ivi indicati.

2. Al fine di garantire un adeguato sostegno alla programmazione radiofonica in lingua friulana, anche per favorire la diffusione e l'uso della lingua nel territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento a Informazione Friulana società cooperativa di Udine nella misura disposta annualmente con legge di stabilità regionale o con altro provvedimento legislativo regionale.»;

b) la lettera f) del comma 2 dell'art. 24 è abrogata.

2. Limitatamente all'anno 2017, il contributo di cui all'art. 23 della legge regionale n. 29/2007, come sostituito dal comma 1, lettera a), è stabilito in 125.000 euro.

3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 125.000 euro, per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo per l'anno 2017 all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Art. 29.

Interpretazione autentica dell'art. 6, comma 18, della legge regionale n. 27/2014

1. In via di interpretazione autentica dell'art. 6, comma 18, della legge regionale n. 27/2014, gli investimenti in materia di beni culturali che risultano iniziati alla data di entrata in vigore della legge medesima devono intendersi come gli investimenti in detta materia, per i quali i lavori risultino avere avuto effettivo inizio, ancorché parziale, prima della data suddetta.

Art. 30.

Modifica all'art. 20 della legge regionale n. 23/2012

1. Dopo il comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), è inserito il seguente:

«2-bis. Le associazioni nazionali di promozione sociale iscritte nel registro di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000 possono presentare domanda di iscrizione al Registro regionale per le proprie articolazioni regionali o provinciali che operano nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, per le quali si considerano accertati i medesimi requisiti valutati ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale.».

Art. 31.

Rifinanziamento dell'art. 6, comma 79, della legge regionale n. 12/2006

1. Per le finalità previste dall'art. 6, comma 79, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), è autorizzata la spesa di 230.000 euro per



l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di 230.000 euro per l'anno 2017 dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Art. 32.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 9 maggio 2017

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

17R00323

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2017, n. 13.

Disposizioni per la tutela delle persone affette da fibromialgia.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - S.O. n. 17 - del 17 maggio 2017*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Al fine di garantire un alto livello di tutela della salute nonché di migliorare le condizioni di vita delle persone affette da fibromialgia, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con la presente legge:

a) individua centri di riferimento e di specializzazione regionale per la presa in carico delle persone affette da fibromialgia sia in età adulta che in età infantile e adolescenziale;

b) promuove la conoscenza della fibromialgia, anche attraverso la promozione e la conduzione di studi clinici, dell'aspetto epidemiologico, di diagnosi e cura e altresì del suo impatto sociale e lavorativo;

c) riconosce l'associazionismo specifico del territorio e le attività di volontariato finalizzate a sostenere e aiutare le persone affette da fibromialgia.

Art. 2.

Centri di riferimento e di specializzazione regionale

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e all'interno della tipologia di presidi ospedalieri di cui all'art. 27 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), nonché delle disposizioni relative alla rete regionale per l'assistenza al paziente con malattia reumatica, individua:

a) la sede di un centro di riferimento e di specializzazione regionale per la cura della fibromialgia in età adulta;

b) la sede di un centro di riferimento e di specializzazione regionale per la cura della fibromialgia nell'infanzia e nell'adolescenza;

c) gli ulteriori presidi destinati alla diagnosi e cura della fibromialgia.

2. La Giunta regionale tiene conto, ai fini dell'identificazione delle sedi e dei presidi di cui al comma 1, delle disposizioni relative all'assistenza ospedaliera della legge regionale 17/2014, delle disposizioni relative alla rete regionale per l'assistenza al paziente con malattia reumatica e altresì della capacità delle sedi individuate di assicurare, nei casi clinici richiesti, una presa in carico multidisciplinare capace di relazionarsi, ove appropriato, con diverse sedi specialistiche.

Art. 3.


Registro regionale della fibromialgia

1. È istituito il Registro regionale della fibromialgia, per la raccolta e l'analisi dei dati clinici riferiti alla malattia, al fine di stabilire appropriate strategie di intervento, di monitorare l'andamento e la ricorrenza della malattia, di rilevare le problematiche connesse e le eventuali complicanze.

2. Il Registro riporta almeno i casi di fibromialgia e il numero di nuovi casi registrati annualmente e rappresenta statisticamente l'incidenza della malattia sul territorio regionale.

3. Il Registro rileva in particolare:

a) le modalità di accertamento diagnostico della malattia;



- b) i trattamenti e gli interventi sanitari conseguenti;
- c) la qualità delle cure prestate;
- d) le conseguenze della malattia in termini funzionali.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sono definiti i criteri e le modalità di tenuta e di rilevazione dei dati del Registro, anche con strumenti informatici e telematici.

5. La Direzione centrale competente in materia di tutela della salute cura la realizzazione e l'aggiornamento del Registro, utilizzando a tal fine i dati del Sistema informativo sociosanitario regionale (SISSR) e gli altri dati in possesso degli enti del Servizio sanitario regionale.

6. I dati riportati nel Registro sono utilizzati, in occasione della predisposizione degli atti regionali di pianificazione e programmazione, per individuare azioni finalizzate alla diagnosi precoce, all'ottenimento dei trattamenti medico-sanitari più efficaci e altresì alla conduzione di studi clinici di cui all'art. 8.

7. La Direzione centrale competente in materia di tutela della salute, decorsi centottanta giorni dall'istituzione del Registro, rileva in via prioritaria quanto disposto dalle lettere a) e b) del comma 3.

Art. 4.

Individuazione di un livello aggiuntivo di assistenza sanitaria per la cura della fibromialgia

1. Qualora dall'esito della rilevazione di cui all'art. 3, comma 7, siano riscontrate prestazioni diagnostiche e trattamenti sanitari per la cura della fibromialgia rispondenti a criteri di efficacia e appropriatezza e non compresi nei vigenti livelli essenziali di assistenza, con deliberazione della Giunta regionale, è individuato a decorrere dall'anno 2018 a favore dei cittadini residenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia un livello aggiuntivo di assistenza sanitaria per la cura della fibromialgia, nonché l'indicazione della relativa compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini destinatari.

Art. 5.

Formazione del personale medico e di assistenza

1. Nell'ambito della pianificazione delle attività formative e con il coinvolgimento del Centro regionale di formazione per l'area delle cure primarie (CEFARMED), gli enti del Servizio sanitario regionale prevedono specifiche iniziative di formazione e aggiornamento sulla fibromialgia destinate al personale medico e di assistenza.

2. Fermo restando il ruolo e le competenze dei centri di riferimento e di specializzazione regionale di cui all'art. 2, le iniziative di cui al comma 1 sono rivolte prioritariamente al medico di medicina generale e al pediatra di libera scelta in considerazione del loro ruolo di primo inquadramento diagnostico del paziente.

Art. 6.

Campagne di informazione e sensibilizzazione

1. La Direzione centrale competente in materia di tutela della salute, anche sulla base dei dati del Registro di cui all'art. 3, può promuovere campagne informative e di sensibilizzazione sulle problematiche relative alla fibromialgia.

2. Le campagne sono dirette in particolare a diffondere una maggiore conoscenza dei sintomi della malattia e a promuovere il ricorso al medico di fiducia e alle sedi e ai presidi di cui all'art. 2, comma 1, al fine di favorire una diagnosi precoce e corretta della malattia.

3. Le campagne sono realizzate di norma in collaborazione con le associazioni regionali che si occupano di fibromialgia.

Art. 7.

Associazioni e attività di volontariato

1. Le associazioni che per statuto occupano di fibromialgia sul territorio regionale possono accedere ai contributi regionali per le associazioni di volontariato secondo la normativa vigente.

Art. 8.

Ricerca e conduzione di studi clinici

1. Ai fini della ricerca clinica sulla fibromialgia, gli enti del Servizio sanitario regionale si avvalgono anche degli incentivi di cui all'art. 8, commi 24 e 25, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015).

2. Gli enti del Servizio sanitario regionale sede dei centri di riferimento e di specializzazione regionale di cui all'art. 2 possono avviare attività di ricerca attraverso la conduzione di studi clinici, anche avvalendosi di quanto disposto dall'art. 6 della legge regionale 16 maggio 2007, n. 10 (Disposizioni in materia di valorizzazione nell'ambito del Servizio sanitario regionale delle professioni sanitarie e della professione di assistente sociale, in materia di ricerca e conduzione di studi clinici, nonché in materia di personale operante nel sistema integrato di interventi e servizi sociali), al fine di:

a) identificare criteri diagnostici validati capaci di individuare la fibromialgia e in particolare le forme più gravi e invalidanti;


b) identificare prestazioni di specialistica ambulatoriale e percorsi terapeutici validati per la cura della fibromialgia e in particolare le forme cliniche più gravi;

c) stimare con la maggiore accuratezza possibile i dati di prevalenza e di incidenza dei pazienti affetti da fibromialgia, con particolare riguardo alle forme più gravi e invalidanti.

Art. 9.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 7 e 8 sono attuate senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, provvedendo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo la legislazione regionale vigente.



Art. 10.

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nella tutela delle persone affette da fibromialgia. A tal fine la Giunta regionale, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità triennale, presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta, tra i vari aspetti:

a) i criteri e le modalità di tenuta e di rilevazione dei dati del Registro regionale della fibromialgia, gli studi clinici avviati e realizzati e le principali evidenze emerse, con particolare riferimento all'incidenza della malattia sul territorio regionale, alle modalità di accertamento diagnostico della malattia e ai trattamenti e interventi sanitari conseguenti;

b) l'eventuale individuazione di un livello aggiuntivo di assistenza e la compartecipazione alla spesa sanitaria da parte del cittadino prevista;

c) le iniziative di formazione e aggiornamento del personale realizzate e le campagne di sensibilizzazione e informazione promosse, con indicazione delle risorse impiegate.

2. La relazione e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.

Art. 11.

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità previste dall'art. 4, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2018, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

3. Per le finalità previste dall'art. 6, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 25.000 euro, suddivisa in ragione di 5.000 euro per l'anno 2017 e di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede come di seguito indicato:

a) per 5.000 euro per l'anno 2017 e per 10.000 euro per l'anno 2018 mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;

b) per 10.000 euro per l'anno 2019 mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 9 maggio 2017

SERRACCHIANI

(Omissis).

17R00330

LEGGE REGIONALE 12 maggio 2017, n. 14.

Manutenzione dei settori manifatturiero e terziario.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - S.O. n. 17 - del 17 maggio 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Capo I


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO E SOCIETÀ SPORTIVE
PROFESSIONISTICHE

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 2/2002

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 88 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), sono aggiunte le seguenti:

«b-bis) avere esercitato per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, attività d'impresa ricettiva o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo



grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

b-ter) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al turismo.»

2. Il comma 1 dell'art. 156 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

«1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, e comunque nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, alle piccole e medie imprese turistiche, al fine di ottenere l'incremento qualitativo e quantitativo e il miglioramento delle strutture ricettive.»

3. Gli articoli 55-*bis* e 108 della legge regionale 2/2002, l'art. 53, comma 1, della legge regionale 4/2013 (introduttivo dell'art. 55-*bis* della legge regionale 2/2002), e l'art. 106, comma 38, della legge regionale 29/2005 (modificativo dell'art. 108 della legge regionale 2/2002), sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 21/2016

1. Alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

«1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire annualmente risorse al Comitato regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Unione nazionale Pro-loco d'Italia (UNPLI) al fine di:

a) promuovere l'attività delle associazioni Pro-loco;

b) erogare contributi per l'insediamento, il funzionamento e l'attività degli uffici delle Pro-loco e per l'insediamento e il funzionamento degli uffici sede dei consorzi delle associazioni Pro-loco;

c) consentire la copertura delle spese di funzionamento del Comitato stesso per una quota non superiore al 18 per cento dei complessivi trasferimenti annuali.»;

b) dopo il comma 1 dell'art. 11 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 possono essere ammesse al finanziamento le spese sostenute dal 1° gennaio dell'anno di presentazione delle domande.»;

c) all'art. 39 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4, nei locali soggiorno di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 5 luglio 1975 è consentita la collocazione di un posto letto a partire da una superficie non inferiore a 9 metri quadrati. Per ogni posto letto aggiuntivo devono essere rispettati i limiti della superficie incrementale prevista per le stanze da letto, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.»;

2) al comma 6 le parole «minima di 42» sono sostituite dalle seguenti: «minima di 23»;

d) dopo il titolo IV è inserito il seguente:

«Titolo IV-*bis* - LOCAZIONI PER FINALITÀ TURISTICHE

Capo I - LOCAZIONI PER FINALITÀ TURISTICHE

Art. 47-*bis* (Locazioni turistiche). — 1. Agli alloggi dati in locazione per finalità esclusivamente turistiche e senza alcuna prestazione di servizi accessori o complementari si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), e dell'art. 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per la vacanze a lungo termine, contratti di rivendita e di scambio). Qualora i predetti alloggi rispettino e vengano comunicate al comune le sole previsioni di classificazione contenute nell'allegato «I» di cui all'art. 27, comma 1, agli stessi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 39, commi 3, 4, 5 e 6. Non rientra nella prestazione dei servizi accessori e complementari la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas, riscaldamento e climatizzazione, manutenzione dell'alloggio, riparazione e sostituzione di arredi e dotazioni deteriorati, pulizia dell'alloggio a ogni cambio dell'ospite e, se richiesta, la fornitura di biancheria pulita, ivi compresa quella del bagno, entrambi esclusivamente a ogni cambio dell'ospite.

2. Coloro che intendono locare per finalità turistiche comunicano al comune competente il periodo durante il quale si intende locare l'alloggio, il numero di camere e di posti letto. Mediante il sistema telematico WEB TUR sono comunicati a fini meramente statistici i dati giornalieri degli arrivi e delle presenze e il numero di camere e di posti letto a disposizione.


3. I comuni territorialmente competenti svolgono attività di vigilanza e controllo in materia di alloggi locati per finalità turistiche, anche mediante l'accesso dei propri incaricati all'alloggio medesimo, nonché provvedono all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 4, con le modalità di cui alla legge regionale 1/1984.

4. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro nel caso siano erogati servizi diversi da quelli consentiti dal comma 1.»;

e) dopo il comma 1 dell'art. 54 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale ai comuni, singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan.

1-*ter*. Con regolamento regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 12 maggio 2017, n. 14, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1-*bis*.



1-*quater*. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con esclusione delle spese destinate all'acquisto dell'area, fino al limite massimo di 50.000 euro in caso di comuni singoli, ovvero di 75.000 euro in caso di comuni associati, per singolo intervento.».

f) al comma 1 dell'art. 59 le parole «secondo la regola del "de minimis"» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato»;

g) alla lettera b) dell'allegato «H» dopo le parole ««comfort» e» sono inserite le seguenti: «di almeno tre».

2.L'art. 11 della legge regionale 21/2016, come modificato dal comma 1, lettere a) e b), si applica alle domande di contributo presentate a decorrere dall'anno 2017.

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale 22/2015

1. All'art. 6 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 22 (Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento e la valorizzazione delle «Strade del Vino e dei Sapori» della Regione Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1 e 2 la parola «vitivinicole» è soppressa;

b) al comma 1 dopo le parole «alla somministrazione del vino» sono aggiunte le seguenti: «o al consumo immediato di bevande oggetto di vendita ai sensi dell'art. 4, comma 8-bis, del decreto legislativo 228/2001.» e dopo le parole «documenti amministrativi,» sono aggiunte le seguenti: «ove prevista.».

Art. 4.

Modifica alla legge regionale 27/2014

1. Dopo il comma 38 dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Finanziaria 2015), è inserito il seguente:

«38-bis. Con regolamento regionale da approvarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 12 maggio 2017, n. 14, sono stabiliti i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 37, con priorità ai consorzi che deliberano lo scioglimento dell'ente entro il 31 dicembre 2017.».

Art. 5.

Domande di finanziamento delle società sportive non professionistiche regionali

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2005, n. 0432/Pres. (Regolamento per la concessione dei finanziamenti alle società sportive non professionistiche regionali di cui all'art. 8, comma 63, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, come modificato dall'art. 6, comma 62, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1), le domande di finanziamento delle società sportive non professionistiche regionali di cui all'art. 8, comma 63, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002), relative ai campionati 2016-2017, possono essere presentate entro

il 30 giugno 2017; la relativa proposta di riparto dei finanziamenti viene trasmessa, entro il 15 settembre 2017, per l'approvazione, dal Comitato regionale del CONI alla direzione centrale competente.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO

Art. 6.

Modifiche alla legge regionale 12/2002

1. Alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7 dell'art. 14-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nel caso di cessazione dell'attività di imprenditore artigiano in conseguenza dell'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno»;

b) all'art. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole «alla pubblicazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'adozione»;

2) alla lettera d) del comma 2 la parola «provinciale» è sostituita dalla seguente: «territoriale»;

c) la lettera d) del comma 2 dell'art. 21 è abrogata;

d) all'art. 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono soggette alla segnalazione certificata di inizio attività (Scia) le attività svolte dalle imprese artigiane elencate nella tabella A al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (Scia), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124).»;

2) al comma 3 le parole «di tatuaggio, di piercing,» sono soppresse;

3) al comma 5 le parole «all'art. 19, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 19, comma 3, e 19-bis, comma 2»;

e) al comma 1 dell'art. 24-bis le parole «di tatuaggio, di piercing,» sono soppresse;

f) al comma 2 dell'art. 25 le parole «della legge 11 ottobre 1986, n. 713» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici»;

g) il comma 1 dell'art. 42 è sostituito dal seguente:

«1. Gli incentivi di cui all'art. 41 sono concessi alle imprese, ai consorzi e alle società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all'A.I.A. e che rientrano nelle definizioni di microimpresa, piccola o media impresa come indicate e aggiornate con decreto del Presidente della Giunta regionale, in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 38, comma 3, della legge regionale 7/2000.».



Art. 7.

*Modifica dell'art. 2
della legge regionale 25/2016*

1. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge di stabilità 2017), le parole «alle organizzazioni medesime» sono sostituite dalle seguenti: «al Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane (CATA) o alle società di servizi operanti a livello regionale delle organizzazioni medesime, in conformità alle norme comunitarie sugli aiuti di Stato».

*Capo III*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO
E COOPERAZIONE SOCIALE

Art. 8.

Modifiche alla legge regionale 29/2005

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'art. 8 dopo le parole «di cui all'art. 7,» sono inserite le seguenti: «fermo restando che tra le materie d'insegnamento va inclusa la normativa sulla ludopatia di cui alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), e»;

b) dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 9 è inserita la seguente:

«d bis) un esperto in materia di normativa di cui alla legge regionale 1/2014 o un suo sostituto;»;

c) all'art. 84-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, emana direttive al CATT FVG al fine di disciplinare l'esercizio delle funzioni delegate, determina i tempi massimi per la gestione delle istruttorie delle domande di concessione degli incentivi e l'obbligo per il CATT FVG di dotarsi di un sistema di protocollazione informatica che attesti il contenuto e il momento di ricezione della domanda. Con le direttive sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse assegnate.»;

2) il comma 13 è sostituito dal seguente:

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti al CATT FVG a sollievo delle spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2017 per gli investimenti e per le attività funzionali al primo impianto, secondo i criteri e le modalità fissati con regolamento regionale.»;

d) all'art. 101 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Con deliberazione della Giunta regionale il CATT è autorizzato a utilizzare i fondi a esso assegnati per

l'esercizio delle funzioni delegate per le finalità di cui all'art. 100, non concessi al 31 dicembre, per una quota non eccedente il fabbisogno emergente dalle domande presentate, nell'esercizio finanziario successivo e per le medesime finalità.»;

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Il CATT FVG restituisce alla Regione, entro il 30 aprile di ogni anno, la quota eccedente il fabbisogno di cui al comma 5.».

Art. 9.

Disposizioni in materia di cooperazione sociale

1. Per gli interventi contributivi di cui all'art. 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), fermo restando il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda secondo modalità e criteri individuati dal regolamento di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), della legge regionale 20/2006, ed entro i termini previsti dal regolamento medesimo.

*Capo IV*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE, RICERCA
SCIENTIFICA E SVILUPPO TECNOLOGICO

Art. 10.

Modifica alla legge regionale 10/2014

1. Al comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 16 maggio 2014, n. 10 (Disposizioni in materia di attività produttive), le parole «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

Art. 11.

*Modifica dell'art. 15
della legge regionale 26/2005*

1. Al comma 4 dell'art. 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), le parole «sentito il Nucleo» sono soppresse.

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA POLITICHE INDUSTRIALI


Art. 12.

Modifiche alla legge regionale 3/2015

1. Alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4-ter dell'art. 64 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole «Gorizia SpA» sono inserite le seguenti: «e dell'Aeroporto Amedeo Duca d'Aosta di Gorizia S.c.p.a.»;



2) le parole «lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera e)».

b) all'art. 84 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole «nell'anno di insediamento e nell'anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «nel biennio successivo, calcolato a decorrere dalla data di insediamento,» e le parole «e di cui all'art. 7, comma 3-bis, della legge regionale 25/2002, come aggiunto dall'art. 93» sono soppresse;

2) al comma 2 le parole «, e di cui all'art. 7, comma 3-bis, della legge regionale 25/2002» sono soppresse e le parole «possono essere concessi anche alle PMI già insediate alla medesima data negli agglomerati industriali» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere concessi alle PMI insediate dal 1° ottobre 2016 negli agglomerati industriali»;

c) all'art. 87 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 dopo le parole «ai consorzi» sono aggiunte le seguenti: «e ai Consorzi di sviluppo industriale» e le parole «e le spese di certificazione di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «e, nel limite massimo stabilito nel regolamento di cui al comma 7, i costi per il personale interno e per oneri generali di struttura»;

2) al comma 4 dopo la parola «contributo» sono inserite le seguenti: «i consorzi di sviluppo industriale, entro e non oltre quindici giorni antecedenti l'avvenuta fusione, e» e le parole «corredata della certificazione delle spese sostenute effettuata dai soggetti e con le modalità di cui all'art. 41-bis della legge regionale 7/2000. L'attività di certificazione è ammissibile ove sia rispettata la condizione di indipendenza del certificatore» sono sostituite dalle seguenti: «di contributo unitamente alla rendicontazione della spesa resa ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 7/2000»;

3) i commi 3, 5 e 6 sono abrogati;

4) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione del contributo di cui al comma 1.».

Art. 13.

Modifica alla legge regionale 3/1999

1. Dopo il comma 5-decies dell'art. 14 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), è inserito il seguente:

«5-decies. 1. In applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa, come richiamata dal comma 5-nonies, con deliberazione della Giunta regionale è nominato il comitato di sorveglianza previsto dall'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa); l'ammontare del compenso spettante ai componenti del comitato medesimo è a carico della gestione del Consorzio, è onnicomprensivo di qualsiasi ulteriore spesa sostenuta ed è determinato nel limite massimo del compenso base fissato dalla tabella A), lettera f), del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 giugno 1998, n. 225/Pres. (Regolamento per la determina-

zione dei limiti massimi dei compensi ai componenti degli organi di revisione degli enti locali), come sostituita dal decreto del Presidente della Regione 12 aprile 2005, n. 092/Pres.».

Art. 14.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 34/2015

1. All'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 43 è abrogato;

b) il comma 44 è sostituito dal seguente:

«44. A seguito dell'individuazione dei beni indisponibili da parte del commissario liquidatore i beni stessi vengono devoluti al Consorzio di sviluppo economico e locale dell'area giuliana anche prima della definizione della procedura di liquidazione.».

Art. 15.

Competenza deliberativa in materia di fusione dei Consorzi di sviluppo industriale

1. Spetta all'organo esecutivo collegiale del comune deliberare in ordine al progetto di fusione di cui all'art. 62, comma 3, della legge regionale 3/2015. Sono fatte salve le eventuali deliberazioni già assunte alla data di entrata in vigore della presente legge da parte dell'organo consiliare comunale, relativamente al medesimo progetto di fusione.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ RICREATIVE E SPORTIVE


Art. 16.

Contributi per attività ricreative e sportive di cui all'art. 10, comma 65, della legge regionale 25/2016

1. In via straordinaria, al fine di garantire il prosieguo dell'attività dei soggetti operanti nel territorio regionale nei settori ricreativi e sportivi, i contributi di cui all'art. 10, comma 65, lettere b) e c), della legge regionale 25/2016, in precedenza erogati dalle Province per attività ricreative e sportive, sono concessi, con procedimento a sportello, ai soggetti già beneficiari nell'anno 2015 dei contributi per le medesime finalità e tipologie di spesa, nel limite di quanto già percepito con riferimento alle iniziative del medesimo anno 2015, con esclusione delle spese per acquisto di attrezzature ricreative e sportive. Ai soggetti che svolgono attività d'impresa i contributi sono concessi nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

2. Non possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 gli enti pubblici compresi gli enti locali.

3. In base all'avviso approvato dalla direzione competente i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda per il contributo.



Capo VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 17.

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità di cui all'art. 11, comma 1, lettera *a*), della legge regionale 21/2016, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera *a*), è autorizzata la spesa complessiva di 1.950.000 euro suddivisa in ragione di 650.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

2. Per le finalità di cui all'art. 11, comma 1, lettere *b*) e *c*), della legge regionale 21/2016, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera *a*), è autorizzata la spesa complessiva di 750.000 euro suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

3. Per le finalità previste dall'art. 54, comma 1-*bis*, della legge regionale 21/2016, come inserito dall'art. 2, comma 1, lettera *e*), è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

4. Per le finalità previste dall'art. 84-*bis* della legge regionale 29/2005, come modificato dall'art. 8, comma 1, lettera *c*), punto 2), relativamente agli interventi di parte corrente è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

5. Per le finalità previste dall'art. 84-*bis* della legge regionale 29/2005, come modificato dall'art. 8, comma 1, lettera *c*), punto 2), relativamente agli interventi in conto capitale è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

6. Per le finalità previste dall'art. 87 della legge regionale 3/2015, come modificato dall'art. 12, comma 1, lettera *c*), è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

7. Per le finalità previste dall'art. 16, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 5.700.315 euro suddivisa in ragione di 1.540.063 euro per l'anno 2017 e di

2.080.126 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

8. All'onere di complessivi 2.700.000 euro suddiviso in ragione di 900.000 euro per ciascun anno dal 2017 al 2019 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dai commi 1 e 2 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

9. All'onere di complessivi 300.000 euro suddivisi in ragione di 100.000 euro per ciascun anno dal 2017 al 2019 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 3 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

10. All'onere di 10.000 euro per l'anno 2017 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.


11. All'onere di 40.000 euro per l'anno 2017 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 5 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

12. All'onere di 30.000 euro per l'anno 2017 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 6 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

13. All'onere complessivo di 5.700.315 euro suddiviso in ragione 1.540.063 euro per l'anno 2017 e di 2.080.126 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2019 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 si provvede come di seguito indicato:

a) mediante rimodulazione per 500.000 euro per l'anno 2017 e per 1.040.063 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2019 all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;

b) mediante storno di 1.040.063 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 dalla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.



Art. 18.

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 12 maggio 2017

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

17R00328

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 maggio 2017, n. 0102/Pres.

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai professionisti per la promozione della formazione, sostenuta nei primi tre anni di attività professionale, finalizzata a rafforzare e aggiornare, in termini di eccellenza e qualità, le competenze e le abilità individuali ai sensi degli articoli 6-bis e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni).

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 17 maggio 2017*).

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni);

Considerato che la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), all'art. 8, comma 1, lettera b) ha modificato il testo della legge regionale n. 13/2004 (Interventi in materia di professioni);

Preso atto che la modifica introdotta dall'art. 8, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 25/2016 ha introdotto l'art. 6-bis in base al quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per promuovere la formazione dei professionisti nei primi tre anni di attività professionale, presso organismi di formazione accreditati, enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università, al fine di rafforzare e di aggiornare, in termini di eccellenza e di qualità, le competenze e le abilità individuali dei professionisti, promuovendo la competitività e riducendo i rischi di obsolescenza professionale;

Preso atto, inoltre, che l'art. 6-bis, comma 2 della legge regionale n. 13/2004 dispone l'ammissibilità a contributo anche delle spese sostenute nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda;

Vista la nota prot. n. 5126 del 27 aprile 2017 con cui il Consiglio regionale comunica il parere favorevole espresso rispettivamente a maggioranza e all'unanimità dalla II e dalla VI Commissione consiliare permanente;

Visto il «Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai professionisti per la promozione della formazione, sostenuta nei primi tre anni di attività professionale, finalizzata a rafforzare e aggiornare, in termini di eccellenza e qualità, le competenze e le abilità individuali ai sensi degli articoli 6-bis e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 791 del 28 aprile 2017;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai professionisti per la promozione della formazione, sostenuta nei primi tre anni di attività professionale, finalizzata a rafforzare e aggiornare, in termini di eccellenza e qualità, le competenze e le abilità individuali ai sensi degli articoli 6-bis e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI


Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai professionisti per la promozione della formazione, sostenuta nei primi tre anni di attività professionale, finalizzata a rafforzare e aggiornare, in termini di eccellenza e qualità, le competenze e le abilità individuali ai sensi degli articoli 6-bis e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni).

(*Omissis*).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai professionisti per la promozione della formazione, sostenuta nei primi tre anni di attività professionale, finalizzata a rafforzare e aggiornare, in termini di eccellenza e qualità, le competenze e le abilità individuali ai sensi degli articoli 6-bis e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), di seguito denominata legge.



Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) ufficio competente: servizio competente in materia di professioni;

b) inizio dell'attività professionale: data di rilascio del certificato di attribuzione del numero di partita IVA da parte dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente relativo all'attività professionale in forma individuale associata o societaria. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 3, la data di inizio dell'attività professionale coincide con la data di variazione del codice attività (ATECO);

c) periodo contributivo: arco temporale compreso tra la data di presentazione della domanda e la data di presentazione del rendiconto. Qualora nella domanda di contributo siano inserite spese già sostenute nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, l'inizio del periodo contributivo coincide con la data del primo documento di spesa ammesso a contributo;

d) triennio: primi tre anni di svolgimento dell'attività professionale in forma individuale, associata o societaria decorrenti dalla data di inizio della medesima attività professionale;

e) ente erogatore: organismi di formazione accreditati, enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università che forniscono il percorso formativo;

f) spese di viaggio: costo dei biglietti aerei, ferroviari o pullman, andata e ritorno, per la località più vicina alla sede del corso.

Art. 3.

Soggetti beneficiari e requisiti

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento:

a) i prestatori di attività professionali ordinistiche regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell'art. 2229 del codice civile;

b) i prestatori di attività professionali non ordinistiche titolari di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale, iscritti ad una associazione professionale inserita, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), nell'elenco delle associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi, pubblicato dal Ministero competente nel proprio sito internet;

c) i prestatori di attività professionali non ordinistiche iscritti ad un'associazione inserita nel registro delle associazioni di cui all'art. 4 della legge.

2. Sono ammessi al contributo unicamente i soggetti che:

a) hanno la residenza nel territorio regionale;

b) hanno iniziato l'attività professionale, secondo quanto previsto dall'art. 2, lettera b), da non più di tre anni;

c) hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio regionale;

d) svolgono esclusivamente attività professionale in forma individuale, associata o societaria. Sono esclusi i soggetti che sono:

1) lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;

2) titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata dall'INPS o da altre casse pubbliche o private;

3) collaboratori di impresa familiare;

4) artigiani;

5) commercianti;

6) coltivatori diretti;

7) titolari di impresa individuale;

8) amministratori di società di persone o di capitali.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera b), possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento anche coloro che abbiano aperto la partita IVA da più di tre anni qualora abbiano variato presso la competente Agenzia delle entrate il codice attività (ATECO) per l'esercizio dell'attività professionale per la quale viene chiesto il contributo.

4. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono sussistere al momento della presentazione della domanda e, ad eccezione di quello di cui al comma 2, lettera b), devono permanere per l'intera durata del periodo contributivo.

Art. 4.

Percorsi formativi finanziabili e spese ammissibili

1. Sono ammesse a contributo le spese per la partecipazione ad attività formative, connesse con l'attività esercitata, finalizzate a rafforzare e aggiornare i livelli di competenza e le abilità individuali dei professionisti, realizzate da organismi di formazione accreditati, enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università.

2. Il percorso formativo deve:

a) iniziare in una data compresa tra la data di inizio attività, di cui dall'art. 2, lettera b) e la scadenza del triennio di cui all'art. 2, comma 1, lettera d);

b) concludersi, non oltre i dodici mesi successivi alla scadenza del triennio di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), con il rilascio di un titolo ovvero di un certificato rilasciato dall'ente erogatore che attesti le competenze acquisite nel percorso formativo, purché le spese siano state sostenute nel triennio di cui all'art. 2, comma 1, lettera d).

3. Sono esclusi i percorsi svolti tramite formazione a distanza.

4. Sono ammesse a contributo le seguenti tipologie di spesa:

a) spese di iscrizione per la frequenza del percorso formativo;

b) acquisto di testi connessi al percorso formativo;

c) premio e spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fidejussioni, rilasciate nell'interesse del professionista beneficiario da banche o istituti assicurativi;

Sono inoltre ammesse le seguenti tipologie di spesa, qualora la sede di svolgimento del percorso formativo disti almeno cento chilometri dal Comune di residenza del richiedente:

d) spese di viaggio;

e) spese accessorie di soggiorno, calcolate con riferimento al paese di svolgimento del corso e alla durata del percorso formativo espresso in giorni, determinate in maniera forfettaria, secondo quanto indicato nell'allegato A - «Modalità di calcolo delle spese accessorie di soggiorno».

5. Le spese di viaggio sono riferite esclusivamente ad un percorso di andata e ritorno.

Sono riconosciute spese per ulteriori tragitti qualora il percorso formativo preveda interruzioni superiori a quindici giorni, nel limite massimo di tre tragitti di andata e ritorno.

6. Le spese accessorie di soggiorno sono riferite esclusivamente al numero di giorni nei quali si svolgono le attività formative, conteggiate dalla data di avvio alla data di fine delle stesse, compresi i giorni svolgimento degli esami; sono esclusi i periodi di sospensione delle attività formative superiori a quindici giorni solari consecutivi ovvero i periodi di mancata frequenza superiori a sette giorni solari consecutivi.

7. Le modifiche che intervengono rispetto al percorso formativo presentato devono essere tempestivamente comunicate all'ufficio competente.

8. Non sono ammissibili a contributo le spese accessorie di soggiorno qualora l'iscrizione al percorso formativo preveda anche le spese di alloggio.

9. L'importo della detrazione fiscale per spese di istruzione, se fruita, viene computata in diminuzione dell'importo di iscrizione ammissibile a contributo.

10. Le spese ammissibili sono al netto dell'IVA.

11. Sono ammissibili anche le spese al lordo dell'IVA, qualora l'imposta sia indetraibile e rappresenti un costo riconoscibile.


12. Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda ed entro trenta giorni decorrenti dalla data di conclusione del percorso formativo, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera b).

Art. 5.

Modalità di comunicazione degli atti

1. Le comunicazioni degli atti fra l'ufficio competente e gli interessati avvengono con consegna a mano, a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente regolamento, fanno fede rispettivamente:

a) la data di arrivo nel caso di consegna a mano;



b) il timbro dell'ufficio postale di spedizione ove si provveda all'inoltro a mezzo raccomandata. In questo caso la documentazione è ritenuta ammissibile purché pervenga entro quindici giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione;

c) la marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione nel caso di invio a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 possono avvenire anche tramite appositi formulari messi a disposizione sul sito web della Regione.

Art. 6.

Regime d'aiuto

1. I contributi sono concessi a titolo di aiuto *de minimis* nel rispetto integrale delle condizioni poste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

2. Ai fini della concessione del contributo a titolo di aiuto *de minimis*, il professionista presenta, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il rispetto delle condizioni relative all'applicazione del regime *de minimis*, nonché i contributi *de minimis* ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti. La dichiarazione contiene l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa europea agli aiuti *de minimis*.

3. Il superamento dei massimali previsti dal regolamento europeo di cui al comma 1 impedisce la concessione degli incentivi.

Art. 7.

Modalità per la presentazione delle domande

1. Le domande di contributo sono presentate, nel rispetto della normativa fiscale vigente sull'imposta di bollo, all'ufficio competente. Con decreto del Direttore dell'ufficio competente, reso disponibile sul sito internet della Regione, sono approvati lo schema di domanda e i relativi allegati.

2. La domanda di contributo attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 nonché i dati riferiti al proprio volume d'affari ovvero al proprio totale dei componenti positivi di reddito è sottoscritta dal richiedente nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive ed è corredata della seguente documentazione:

a) scheda analitica del percorso formativo per il quale si chiede il contributo sottoscritta dal richiedente;

b) prospetto finanziario delle spese che si intendono sostenere nonché delle spese eventualmente sostenute nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, redatto in base alle tipologie di spesa indicate all'art. 4, comma 4;

c) nel caso di spese da sostenere, preventivi riferiti alle spese di cui all'art. 4, comma 4, lettere a), b), c) e d), inserite nel piano finanziario di cui al comma 2, lettera b);

d) nel caso di spese sostenute nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda:

1) copia dei documenti di spesa, costituiti da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, annullati in originale con dicitura relativa all'ottenimento del contributo;

2) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;

3) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di cui al punto 1);

4) copia del titolo finale rilasciato o certificazione dell'ente erogatore che attesti il titolo ottenuto ovvero le competenze acquisite nel percorso formativo;

5) attestazione dell'ente erogatore che certifichi la data di avvio e di conclusione dell'attività formativa, eventuali giornate di sospensione delle attività superiori a quindici giorni solari consecutivi ovvero le giornate di mancata frequenza superiori a sette giorni solari consecutivi nonché le giornate di svolgimento degli esami;

6) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal beneficiario, redatta ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante:

6.1 la fruizione ovvero la non fruizione della detrazione di imposta per spese di istruzione;

6.2 il rispetto del divieto di cumulo di cui all'art. 9, comma 4;

e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente, redatta ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, prevista per accertare il rispetto della normativa europea agli aiuti *de minimis*, ai sensi dell'art. 6, comma 2;

f) fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

3. La domanda di contributo può essere presentata per due volte nel triennio, fino al raggiungimento del limite massimo di contributo previsto dall'art. 9, comma 3.

4. La seconda domanda di contributo può essere presentata solo dopo l'avvenuta presentazione all'ufficio competente della rendicontazione relativa alla prima domanda.

5. Non sono finanziabili le domande presentate successivamente alla scadenza del termine del triennio di attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera d).

6. In deroga a quanto previsto dal comma 5, le domande di contributo presentate esclusivamente per spese già sostenute nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, effettuate nel triennio di attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), possono essere presentate entro sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del triennio stesso.

Art. 8.

Concessione del contributo

1. I contributi relativi alle iniziative di cui al presente regolamento sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 36, commi 4, 5 e 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda stessa.

2. L'ufficio competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.

3. Ove le domande siano ritenute irregolari o incomplete, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente indicando le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è respinta qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il termine di cui al comma 1 è sospeso.

5. L'ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000.

6. A conclusione del procedimento, l'ufficio competente comunica al richiedente l'esito dello stesso:


a) la concessione del contributo e l'eventuale contestuale erogazione dello stesso ai sensi del comma 7;

b) l'ammissibilità della domanda, ma la sua mancata copertura finanziaria;

c) l'inammissibilità della domanda, con le relative motivazioni.

7. Nel caso in cui nel prospetto finanziario di cui all'art. 7, comma 2, lettera b) siano inserite spese già sostenute, il contributo riferito alle stesse è erogato contestualmente alla concessione del contributo stesso, previo esame della documentazione di cui all'art. 7, comma 2 e secondo quanto disposto dal presente articolo. L'eventuale erogazione del saldo sarà disposta secondo quanto previsto dall'art. 10.

8. Le domande di contributo rimaste inavese per insufficiente disponibilità annuale di bilancio sono accolte con fondi stanziati nel bilancio successivo.



Art. 9.

Ammontare del contributo

1. L'ammontare del contributo, nel rispetto dei limiti di cui al comma 3, è pari:

a) al novanta per cento delle spese ammissibili, qualora alla data di presentazione della domanda di contributo non sia ancora mai stata presentata alcuna dichiarazione relativa al fatturato;

b) al settanta per cento delle spese ammissibili, qualora il volume d'affari desumibile dall'ultima dichiarazione IVA presentata ovvero il totale dei componenti positivi, desumibile dall'ultima dichiarazione Unico persone fisiche presentata, risulti essere inferiore a 20.000,00 euro;

c) al cinquanta per cento delle spese ammissibili, qualora il volume d'affari, desumibile dall'ultima dichiarazione IVA presentata ovvero il totale dei componenti positivi, desumibile dall'ultima dichiarazione Unico persone fisiche presentata, risulti essere compreso tra 20.000,00 e 40.000,00 euro;

d) al trenta per cento delle spese ammissibili, qualora il volume d'affari, desumibile dall'ultima dichiarazione IVA presentata ovvero il totale dei componenti positivi, desumibile dall'ultima dichiarazione Unico persone fisiche presentata, risulti essere superiore a 40.000,00 euro.

2. Qualora il richiedente eserciti l'attività professionale sia in forma individuale che in forma associata o societaria il volume d'affari da considerare, ai fini del calcolo del contributo, è determinato dalla somma complessiva degli importi dichiarati per ciascuna tipologia di attività esercitata.

3. L'importo del contributo complessivamente concesso al medesimo beneficiario non può superare il limite massimo di 10.000,00 euro.

4. Il contributo non è cumulabile con altri contributi concessi, a qualsiasi titolo, per le analoghe finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 10.

Rendicontazione ed erogazione del contributo

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 4, comma 12 e dall'art. 8, comma 7, ai fini dell'erogazione del contributo, il beneficiario presenta all'ufficio competente, entro sessanta giorni dalla conclusione del percorso formativo la rendicontazione della spesa e in particolare:

a) copia dei documenti di spesa, costituiti da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, annullati in originale con dicitura relativa all'ottenimento del contributo;

b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;

c) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di cui alla lettera a);

d) prospetto di calcolo delle spese accessorie di soggiorno, qualora lo svolgimento del percorso formativo abbia avuto luogo a una distanza di almeno cento chilometri dal comune di residenza del beneficiario;

e) copia del titolo finale rilasciato o certificazione dell'ente erogatore che attesti il titolo ottenuto o le competenze acquisite nel percorso formativo;

f) attestazione dell'ente erogatore che certifichi:

1) la data di avvio e di conclusione delle attività formative;

2) eventuali giornate di sospensione delle attività superiori a quindici giorni solari consecutivi;

3) eventuali giornate di mancata frequenza superiori a sette giorni solari consecutivi;

4) le giornate di svolgimento degli esami;

g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal beneficiario, redatta ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante:

1) la fruizione ovvero la non fruizione della detrazione di imposta per spese di istruzione;

2) il rispetto del divieto di cumulo di cui all'art. 9, comma 4;

3) la permanenza per l'intera durata del periodo contributivo dei requisiti previsti dall'art. 3, commi 1 e 2, ad eccezione di quello di cui all'art. 3, comma 2, lettera b);

h) copia di un documento di identità del beneficiario in corso di validità.

2. Qualora la concessione del contributo sia riferita a più percorsi formativi, la documentazione di cui al comma 1 è presentata entro sessanta giorni decorrenti dalla data di conclusione dell'ultimo percorso formativo oggetto di contributo.

3. Ove la documentazione presentata per la rendicontazione della spesa sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La richiesta di erogazione del contributo è respinta e il decreto di concessione è revocato ai sensi dell'art. 14, qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della documentazione presentata a rendiconto decorra inutilmente.

4. Il contributo è erogato a seguito dell'esame della rendicontazione, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 1.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il termine di cui al comma 4 è sospeso.

Art. 11.

Documentazione giustificativa della spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa:

a) è costituita da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;

b) è intestata al soggetto beneficiario;

c) ha una data non antecedente a dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda e non successiva a trenta giorni decorrenti dalla data di conclusione del percorso formativo;

d) indica l'importo nella moneta in cui è stato corrisposto; se la moneta è diversa dall'euro, deve essere indicato anche il valore in euro secondo il tasso di cambio vigente alla data in cui è stata sostenuta la spesa.

2. Il pagamento delle spese avviene, pena inammissibilità della relativa spesa, esclusivamente tramite sistemi di pagamento tracciabili quali ad esempio bonifico bancario o postale, bollettino postale, assegno, carte di pagamento.

3. L'avvenuto pagamento della spesa è provato dalla seguente documentazione:

a) copia di estratti conto bancari o postali, dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati; per i pagamenti effettuati con carta di credito dovrà essere allegato anche l'estratto conto della carta di credito;

b) copia dei bollettini postali, dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati.

4. Le spese di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), possono essere sostenute anche mediante modalità di pagamento diverse da quelle di cui al comma 2, a condizione che il loro effettivo sostenimento sia comprovato da idonea documentazione bancaria, anche diversa da quella di cui al comma 3.

5. Nel caso in cui il pagamento abbia luogo tramite bonifico bancario o postale, bollettino postale, ad ogni documento di spesa devono corrispondere, in estratto conto, distinti addebiti bancari o postali.

6. Qualora la documentazione sia prodotta in lingua straniera diversa dall'inglese, la stessa deve essere accompagnata dalla traduzione in lingua italiana unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal beneficiario, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che ne attesti la conformità.

7. Non sono riconosciute spese eccedenti l'importo di spesa ammesso a contributo.

8. L'ufficio competente ha la facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) e all'art. 7, comma 2, lettera d), numero 1).



Art. 12.

Erogazione del contributo in via anticipata

1. Il contributo previsto dal presente regolamento può essere erogato in via anticipata, in misura pari al settanta per cento dell'importo del contributo concesso, previa presentazione, da parte del beneficiario, di fideiussione bancaria o assicurativa, d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

2. Le fideiussioni devono prevedere l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

3. Il beneficiario richiede l'erogazione anticipata del contributo ad avvenuta concessione dello stesso presentando l'originale della fideiussione bancaria o assicurativa.

4. Ove la richiesta di erogazione in via anticipata sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è respinta qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

5. I contributi sono erogati in via anticipata a seguito dell'esame della documentazione, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 3.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il termine di cui al comma 5 è sospeso.

Art. 13.

Cause di rideterminazione del contributo concesso

1. Il contributo regionale concesso è rideterminato, qualora:

a) le spese rendicontate risultino inferiori a quelle ammesse a contributo;

b) il beneficiario concluda anticipatamente il percorso formativo:

1) per motivi di salute, certificati da una struttura sanitaria pubblica, che non consentano la prosecuzione del percorso formativo;

2) gravi motivi familiari, adeguatamente motivati, che riguardino parenti di primo grado che determinino l'impossibilità di proseguire il percorso formativo.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), punti 1) e 2) sono riconosciute le spese sostenute fino alla data di interruzione del percorso formativo.

Art. 14.

Cause di revoca del contributo concesso

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato qualora:

a) il beneficiario rinunci al contributo;

b) il beneficiario non si iscriva o non concluda positivamente il percorso formativo, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 13;

c) la rendicontazione delle spese non sia presentata entro il termine previsto dall'art. 10, comma 1;

d) non sia rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione di cui all'art. 10, comma 3;

e) non si riscontri la veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

f) non si riscontri, in sede di verifiche o accertamenti, la presenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3;

g) siano venuti meno uno o più dei requisiti previsti dall'art. 3, eccezione fatta per il requisito di cui all'art. 3, comma 2, lettera b).

2. L'ufficio competente comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione.

Art. 15.

Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000, in qualsiasi momento l'ufficio competente può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

Art. 16.

Modifica degli allegati

1. L'allegato A al presente regolamento è modificato con decreto del Direttore centrale competente, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 17.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale n. 7/2000.

Art. 18.


Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


(Omissis).

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI


17R00289




pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 7 1 2 0 9 *

€ 3,00

